



# REPORT

## AREE DI RISCHIO NON ASSICURATE

A cura di



per la



## INDICE

- ❑ Incendio
- ❑ Danni Indiretti
- ❑ Elettronica
- ❑ Furto
- ❑ Guasti Macchine
- ❑ Rc Progettazione
- ❑ Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti
- ❑ Responsabilità Civile Prodotti
- ❑ Responsabilità Civile Contaminazione Dolosa e Accidentale del prodotto
- ❑ Responsabilità Civile Inquinamento
- ❑ Responsabilità Civile Amministratori
- ❑ Rc Datoriale
- ❑ Crime
- ❑ Cyber Risk
- ❑ Tutela legale Attività
- ❑ Trasporto Merci
- ❑ Crediti Commerciali
- ❑ Infortuni Cumulativa
- ❑ Infortuni Conducenti
- ❑ Expatriate Care
- ❑ Mission – trasferte estero personale dipendente
- ❑ Key Man
- ❑ Trattamento Fine Mandato Amministratori
- ❑ Welfare Aziendale



## INCENDIO

L'evento più comune contro il quale le imprese richiedono una copertura assicurativa è l'incendio; tra le cause tecniche più usuali, le principali sono da attribuirsi al funzionamento difettoso di impianti elettrici, forni, sistemi di stampaggio a caldo e a materiali infiammabili. Gli elementi essenziali dai quali origina l'analisi della protezione sono: le caratteristiche di resistenza al fuoco dei fabbricati, l'idoneità dei mezzi estinguenti, la protezione di base, gli impianti fissi e i rivelatori d'incendio. Nonostante tutte le possibili forme di prevenzione si tratta comunque di uno dei rami danni in cui la raccolta premi è maggiore.

Riportiamo, nella tabella seguente, le possibili cause di danni ai beni dell'Azienda:

ORIGINE	EVENTI
Tecnica	Incendio, esplosione, scoppio, combustione spontanea senza fiamma, caduta di aerei, urto di veicoli, fumo, fenomeni elettrici (dovuti a sbalzi o interruzione di corrente, sovratensioni, ecc.), rottura di tubazioni ed impianti idrici, rottura di contenitori (con la conseguente dispersione di sostanze liquide), guasti di vario tipo (alle macchine impiegate nel ciclo produttivo, agli impianti di refrigerazione con conseguente deterioramento delle merci contenute nelle celle frigorifere)
Naturale	Fulmine, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandinate, alluvioni, inondazioni, allagamenti in genere, terremoti ed eruzioni vulcaniche.
Individuale – sociale – politica	Comportamenti dolosi, atti vandalici, scioperi, tumulti e sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

L'incendio dà generalmente luogo ad una molteplicità di danni che si possono così schematizzare:

- a) i danni diretti alle cose (strutture edilizie, macchinari, merci) dovuti agli eventi di cui alle garanzie di polizza;
- b) i danni consequenziali, cioè non provocati direttamente dall'incendio od altro evento citato in polizza, ma ad essi conseguenti;



- c) i guasti arrecati alle cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- d) i danni causati dall'interruzione d'esercizio dovuto all'evento dannoso, quali:
- la mancata produzione industriale e vendita dei prodotti relativi al periodo in cui gli impianti rimangono inattivi;
  - la perdita di mercato a favore della concorrenza, dovuta allo stesso motivo (mancata produzione e consegna ai rivenditori);
  - le spese fisse insopprimibili dell'azienda che continuano a gravare pur in mancanza di entrate ed i costi, anche diretti, che devono comunque essere sopportati dall'azienda stessa.

Mentre i danni di cui ai punti a), b), c), trovano copertura nella polizza incendio, quelli di cui a d) sono assicurabili, nella forma più completa, con polizze aventi origine natura e ambiti di garanzia del tutto differenti.

Il pacchetto di garanzie incendio, fulmine, esplosione, caduta di aeromobili, è adottato praticamente in tutti i mercati e il concetto di incendio è abbastanza omogeneo, al di là della terminologia in uso nei singoli paesi europei. Alla polizza di base vengono spesso abbinare le garanzie extended coverage, che si riferiscono a tre tipi di copertura:

- eventi sociopolitici (scioperi, atti vandalici, sabotaggio...)
- eventi atmosferici
- altre garanzie minori (fumo, acqua condotta, urto veicoli...).

I beni assicurabili sono i fabbricati, i macchinari e le merci e la determinazione dell'indennizzo può essere fatta in base al valore di assicurazione oppure in base al valore a nuovo.

Riteniamo utile ricordare, come già anticipato nelle considerazioni generali del presente elaborato, che il criterio della proporzionalità è alla base del meccanismo indennitario delle polizze nei rami danni.

L'Art. 1907 del C.C., stabilisce che l'Assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni nella proporzione esistente tra il valore del bene al momento del sinistro e la somma assicurata.

Le Condizioni Generali di Assicurazione ribadiscono chiaramente questo concetto, ad esempio:

valore reale del bene	100
valore assicurato del bene	50
ammontare reale del danno	50
ammontare dell'indennizzo	25



quindi, se l'Assicurato ha provveduto all'assicurazione in maniera insufficiente, per la parte eccedente non è coperto senza aver diritto ad alcun ulteriore indennizzo.

L'applicazione della regola proporzionale, che vale anche per i sinistri parziali, può produrre serie conseguenze finanziarie. Da qui emerge la necessità di assicurare i beni per l'esatto valore che ad essi compete, una volta stabilito il criterio di valutazione degli stessi.

Per quanto concerne il criterio di valutazione dei beni, come nel nostro caso, è basato sul valore di conservazione.

Ciò significa che i costi effettivi per riparare, ricostruire o sostituire i beni danneggiati, verranno percentualmente ridotti in funzione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso, etc. .

Ovviamente, la predetta soluzione non consente all'Assicurato di avere le liquidità necessarie per ripristinare e/o riacquistare i beni danneggiati "a nuovo". Per evitare tale inconveniente, riteniamo opportuno adottare una diversa modalità di assicurazione, attraverso la valorizzazione dei beni da assicurare in base al "valore a nuovo".

Quest'ultima soluzione assicurativa salvaguarda la possibilità di recupero del patrimonio e considerata la molteplicità dei beni di proprietà e/o in locazione dell'Azienda, sarebbe anche opportuno ricorrere alla Stima Preventiva dei predetti beni.

Questo accorgimento evita, in caso di sinistro, possibili contestazioni con gli assicuratori, sempreché l'operazione sia effettuata da Società specializzate e beneviste dalle Compagnie di Assicurazione.

Ultimo aspetto da considerare è quello relativo ai costi assicurativi ed in tal senso si tenga presente che la capacità contrattuale nei confronti dell'assicuratore, come già ampiamente affermato, trova il suo limite nella durata poliennale dei contratti.



---

## DANNI INDIRETTI

Oltre ai danni materiali riferiti ai beni (danni diretti che colpiscono direttamente e immediatamente il bene dell'Azienda; quali l'incendio, l'alluvione, ecc.) bisogna considerare un'altra categoria di danni (indiretti) derivante dalle conseguenze economiche provocate dall'interruzione del processo produttivo. Infatti, molte imprese industriali, colpite da un sinistro di una certa gravità, registrano nei mesi successivi all'evento dannoso risultati economici sfavorevoli, i quali finiscono per incidere negativamente sul risultato economico aziendale: il danneggiamento di impianti e macchinari, infatti, può comportare la riduzione della produzione, il mancato rispetto dei termini di consegna e il sostenimento di eventuali spese al fine di evitare la sospensione dell'attività (noleggio macchinari, orari di lavoro straordinario, ecc).

Infatti è ormai assodato che, quando in un'Azienda si verifica un danno prodotto da incendio, guasti macchine, etc. ha inizio una catena di conseguenze di vario genere che a cascata si propagano nella vita operativa dell'Azienda, causando nuovi ulteriori effetti dannosi.

Questi possono superare in gravità anche l'evento originale, basti pensare al danno di carattere economico-finanziario derivante dalla mancata produzione e vendita a causa dell'interruzione dell'esercizio.

Ogni Azienda, infatti, affronta dei costi (spese fisse ed insopprimibili ed investimenti) con l'intento di coprirli dilazionati nel tempo con i ricavi futuri. Quando un sinistro colpisce i beni dell'Azienda, in modo tale da arrestare anche solo in parte la produzione, si prosciuga in tutto o in parte il flusso di ritorno dei mezzi di pagamento e si annulla la possibilità di salvare i conti sospesi, senza pensare poi alla eventuale riduzione dell'immagine dell'Azienda.

Per i danni indiretti è dunque opportuno adottare una procedura che si sviluppa attraverso le fasi di identificazione e valutazione dei rischi, dell'adozione di misure preventive e, infine, l'eventuale ricorso ad una copertura assicurativa. Al fine di determinare i possibili rischi occorre considerare il diagramma di flusso del ciclo della produzione; in tal modo è possibile individuare le aree critiche nelle quali il manifestarsi di un guasto determinerebbe l'arresto di tutto il ciclo. Successivamente si passa alla stima del massimo danno probabile valutando la durata massima dell'interruzione di attività; numerose sono le soluzioni, sia interne che esterne all'azienda, per la prevenzione ma, spesso, sono molto onerose, (ad es.: l'uso di macchine di riserva o noleggiate, turni di lavoro aggiuntivi, acquisto di componenti da terzi, ecc.).

I danni causati dall'interruzione di esercizio, dovuto ad un evento dannoso, si possono così riepilogare:

- danni da mancata produzione industriale e vendita dei prodotti, relativi al periodo in cui gli impianti rimangono inattivi;



- danni conseguenti alla perdita di mercato a favore della concorrenza, dovuta al fermo dell'attività aziendale;
- danni costituiti dalle perdite fisse insopprimibili dell'Azienda, che continuano a gravare pur in mancanza di entrate, ed i costi, anche diretti, che devono comunque essere sopportati dall'Azienda stessa.

Nella fase finale l'azienda deve decidere se e in quale misura ricorrere all'assicurazione.

Scopo di quest'ultima è indennizzare l'Assicurato delle conseguenze del blocco dell'attività aziendale registrate a seguito di un sinistro indennizzabile dalla polizza Danni Diretti da Incendio che causi, appunto, l'interruzione parziale o totale dell'attività, riconducendo l'Assicurato nella sua posizione ante sinistro, o meglio aiutandolo a ripristinare le stesse condizioni in cui si sarebbe trovato se in sinistro non fosse avvenuto.

La scelta della copertura da adottare può variare a seconda delle singole necessità aziendali e, solitamente, varia a secondo del settore di attività esercitata e dalle dimensioni aziendali.

Le forme di assicurazione di interruzione di esercizio esistenti nel mercato assicurativo si possono così riassumere:

- a Percentuale. maggiorazione forfetaria dell'indennizzo liquidato per i danni diretti a compenso dei danni indiretti (solitamente del 15 %);
- a Diaria Fissa: viene stabilito un risarcimento per ogni giornata di inattività totale o parziale;
- Gross Earnings: la Compagnia risponde per una somma non eccedente la riduzione del profitto lordo; il periodo di risarcimento non è legato alla scadenza della polizza;
- Loss of Profits: la Compagnia si obbliga a risarcire la perdita di profitto lordo dovuto a: riduzione del fatturato e aumento dei costi di produzione;
- per Differenza: è la forma adottata in Italia della Loss of Profits;
- a Margine di Contribuzione: oggetto dell'assicurazione è la perdita di Margine di contribuzione conseguente alla riduzione dei Ricavi di vendita, nonché le spese supplementari sostenute dall'Assicurato per contenere la riduzione del fatturato.

Sul tipo di copertura da adottare, riteniamo certamente preferibile, dopo un corretto e comune confronto, una forma tecnicamente espressa "a Margine di Contribuzione", che brevemente esplichiamo:

### **LA POLIZZA "MARGINE DI CONTRIBUZIONE"**

Quali sono i rischi coperti da questa polizza? Per rispondere a questa domanda dobbiamo andare ad analizzare la cosiddetta polizza di riferimento perché ad essa si abbina la polizza "danni indiretti" (o danni da interruzione di esercizio - D.I.E.). Infatti solo quando accade un danno diretto sulla polizza di riferimento (sia essa incendi o guasti macchine) e tale danno dà luogo a un pagamento di indennizzo, allora esiste il presupposto perché scatti anche la D.I.E..

Spesso la polizza di riferimento, oltre alle garanzie base, contiene varie estensioni di garanzia (quali ad es. scioperi e sommosse, fumo, urto autoveicoli, eventi atmosferici, ecc). Non è detto



però che una estensione di copertura, data sulla polizza di riferimento, sia valida automaticamente anche per la polizza D.I.E.. Occorre una specifica pattuizione e una valutazione economica del rischio inerente alla polizza D.I.E. perché lo stesso evento può causare effetti ben diversi sulla polizza "danni diretti" e sulla D.I.E..

Vi sono infine alcune estensioni di garanzia che sono invece tipiche della D.I.E..

A titolo esemplificativo l'estensione di garanzia "fornitori" garantisce l'azienda assicurata dalle conseguenze economiche derivanti da un'interruzione dell'attività causata da un sinistro che abbia colpito attrezzature o impianti non dell'assicurato, bensì di fornitori e che impedisca l'afflusso di materie prime o componenti indispensabili allo svolgimento dell'attività produttiva.

### **LA SOMMA ASSICURATA**

La somma da assicurare in polizza viene ricavata da un documento ufficiale, l'ultimo bilancio approvato; da quest'ultimo si desume infatti il "Margine di Contribuzione" (M.d.C.) che è dato dalla differenza tra ricavi di vendita e costi variabili della produzione venduta. I primi costituiscono una voce specifica del conto economico; i secondi si deducono sempre dal predetto documento, ma, come già messo in luce nel precedente capitolo, spetta all'assicurato stabilire la quota variabile dei costi semifissi (o semivariabili) che non viene assicurata.

Spetta sempre all'azienda richiedere un eventuale incremento (fino al 20%) dell'importo che risulta come M.d.C., al fine di adeguare la somma assicurata alla realtà dinamica ed evolutiva dell'azienda stessa. Ricordiamo infatti che il bilancio, da cui si parte per calcolare il M.d.C., rappresenta una realtà economica già superata al momento della stipula della polizza o del suo rinnovo annuale.

Nelle condizioni generali di polizza è inoltre già prefissata una tolleranza ulteriore del 20%, per tener conto delle possibili fluttuazioni del M.d.C. verificatesi nel corso dell'annualità assicurativa. Questa impostazione garantisce al cliente che, in caso di danno totale, il tetto massimo di indennizzo sia proporzionato alla sua esposizione.

### **AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA E PROPORZIONALE**

Ad ogni cadenza annuale in cui viene approvato il nuovo bilancio dell'azienda assicurata, questa deve comunicare al proprio assicuratore il nuovo M.d.C.. Tale comunicazione darà luogo a:

- ☒ un conguaglio di premio per l'annualità passata, positivo o negativo a seconda che il M.d.C. sia cresciuto o diminuito rispetto all'annualità precedente, con il limite comunque del 20%;
- ☒ la determinazione del nuovo premio annuo anticipato, basato sulla nuova somma assicurata, pari al nuovo M.d.C. incrementato eventualmente, su richiesta dell'assicurato, fino al 20% per tener conto della dinamica aziendale.

In tal modo, l'assicurato evita innanzitutto di cadere in sottoassicurazione, e al tempo stesso gode di una tolleranza - prevista da parte dell'assicuratore in polizza - del 20% sulla somma assicurata.





## **SINISTRO - INDENNIZZO - FRANCHIGIA**

Condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché la polizza M.d.C./D.I.E. sia operativa è che vi sia un danno che dia luogo al pagamento di un indennizzo sulla polizza di riferimento. Può succedere però, come già detto, che anche in presenza di danno diretto indennizzabile non operi la "danni indiretti" perché tale rischio era escluso dalla stessa.

L'indennizzo è costituito dalla differenza tra M.d.C. previsto e M.d.C. reale, nel periodo in cui i ricavi di vendita dell'azienda assicurata risentono dell'inattività parziale o totale.



---

## FURTO

L'assicurazione contro il rischio del furto è un contratto in forza del quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate.

Per le conseguenze contrattuali che ne derivano, è opportuno premettere una corretta definizione dell'evento furto e degli altri reati contro il patrimonio.

L'articolo 624 del Codice penale definisce il furto come l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

È evidente, pertanto, una prima differenza rispetto ad altri reati contro la proprietà come:

- l'appropriazione indebita (articolo 646 del Codice penale), nella quale manca l'elemento della sottrazione in quanto la cosa si trova già in possesso, a qualsiasi titolo, dell'autore del reato;
- l'estorsione (articolo 629 del Codice penale), nella quale un elemento qualificante è rappresentato dalla violenza o dalle minacce poste in essere per realizzare lo spossessamento;
- la truffa (articolo 640 del Codice penale), in cui gli artifici e i raggiri rappresentano gli elementi essenziali del comportamento del responsabile;
- La Rapina (articolo 628 del Codice penale) che consiste nell'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene. mediante violenza o minaccia

I reati sopra citati non rientrano tra i rischi coperti dalla normale "polizza furto". Infatti, la truffa e l'appropriazione indebita potranno trovare copertura con la polizza "infedeltà", e l'estorsione potrà essere coperta solo per particolari rischi inerenti le banche. Discorso diverso per la copertura dei danni conseguenti a rapina, che viene ormai abitualmente inserita nella polizza "furto" mediante apposite clausole e con un costo che per alcuni settori di rischio è già compreso in quello previsto per il furto (per altri settori viene richiesto uno specifico sopra premio).

Quindi la sottoscrizione di una polizza furto, mira a proteggere i beni mobili aziendali dalla eventuale perdita in conseguenza di una azione delittuosa di terzi.

Data l'estrema delicatezza di questa area di rischio, prima di sottoscrivere contratti assicurativi, tra l'altro per loro natura solitamente costosi, l'Azienda deve cercare di attuare per intero il trattamento dei possibili rischi:

- Eliminazione
- Riduzione
- Trasferimento non assicurativo



Scopo della copertura assicurativa contro i danni diretti da Furto è il ripristino del patrimonio aziendale, nella misura in cui era prima del sinistro. Tale scopo si raggiunge, con lo strumento assicurativo, sotto forma di indennizzo dei danni diretti ai beni, finalizzato a permettere all'Azienda di ripristinare la situazione così com'era prima del sinistro.

## **IL RISCHIO PORTAVALORI**

I rischi, compreso quello di furto, connessi al trasporto dei valori (denaro, titoli di credito ecc.) effettuati dai dipendenti di un'azienda, possono essere assicurati utilizzando una particolare copertura, che è sempre prestata nella forma a primo rischio assoluto e copre i danni conseguenti a:

- furto a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso oppure a portata di mano i valori;
- furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia ).

Esistono due forme di polizza:

- a persone identificate: (generalità del portavalori e dei suoi eventuali sostituti);
- a persone non nominate: (e cioè riferendosi a tutti i dipendenti - esclusi gli operai - di un'Azienda e/o ufficio, determinando il tasso di premio in funzione del numero dei dipendenti).

## **RISCHIO DELL'INFEDELTA' DEI DIPENDENTI**

L'assicurazione contro il rischio dell'infedeltà è quel contratto in forza del quale l'assicuratore si impegna a risarcire l'azienda assicurata delle perdite derivate da reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione e concussione commessi da dipendenti dell'azienda stessa nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti (dirigenti, impiegati, cassieri, magazzinieri ecc.).

Le perdite risarcibili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti, sia che facciano parte del patrimonio dell'assicurato, sia che di essi l'assicurato debba rispondere per essergli stati affidati da terzi.

Per danni derivanti da infedeltà dei dipendenti si intendono dunque tutti i danni patrimoniali determinati da azioni od omissioni disoneste e fraudolente di uno o più dipendenti, allo scopo di procurare a se stesso o ad altri un indebito arricchimento.



---

## ELETRONICA

Le apparecchiature elettroniche hanno ormai assunto, all'interno delle Aziende un'importanza sempre crescente, costituendo, a nostro avviso, un elemento fondamentale ed insostituibile per qualsiasi tipo di attività.

La protezione di tali beni, attraverso una copertura assicurativa è particolarmente sviluppata negli Usa e in Gran Bretagna; nel mercato italiano la polizza elettronica é quella che nel corso degli ultimi anni ha raggiunto il più alto indice di diffusione, nell'ambito dei rischi tecnologici.

Con questo tipo di garanzia possono essere assicurate tutte le apparecchiature comunemente dette elettroniche, ma che più propriamente si definiscono a "corrente debole", ossia macchine che sfruttano l'energia non tanto per ottenere un alto rendimento energetico (come per esempio i motori), quanto piuttosto per ricavare particolari servizi quali rapidità e capacità nell'elaborazione dei dati, fedeltà di riproduzione di immagini e suoni, sensibilità nelle segnalazioni, precisione di esecuzione o misurazione.

Tale garanzia copre anche il rischio di incendio e il rischio di furto e viene applicata principalmente per assicurare i centri di elaborazione dati.

Nei paesi più industrializzati (tra cui Francia e Italia) esistono polizze sperimentali che prevedono la concessione di garanzie particolari aggiuntive, per la perdita di informazioni dovuta ad atti fraudolenti, la responsabilità civile derivante da contratti e le perdite patrimoniali che sono state emesse a seguito di una pressante richiesta della clientela. A tale riguardo le Compagnie hanno creato una nuova polizza "informatica" che copre i danni sia materiali, cioè relativi all'hardware e agli impianti tecnici di servizio, che immateriali, cioè relativi alle informazioni memorizzate.

L'assicuratore richiede però una serie di condizioni per l'applicabilità delle garanzie prestate, tra le quali l'esistenza del contratto di assistenza tecnica, l'esistenza del contratto di manutenzione del software, l'effettuazione di copie delle informazioni memorizzate e la conservazione dell'archivio per dimostrare la sequenza di attività che ha portato all'evento dannoso.

Purtroppo non è ancora stato acquisito un livello di esperienza sufficiente a permettere di individuare con precisione le variabili che incidono maggiormente sul rischio.

L'utilizzo dell'informatica comporta infatti dei rischi che un management seppur evoluto non sempre può controllare, a causa dell'obiettiva difficoltà di prevederne chiaramente lo sviluppo e di porre in opera tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardia dell'azienda.

Il pericolo aumenta laddove si tende a dare la massima fiducia all'elaboratore pensando che non possa sbagliare e che le informazioni scritte magneticamente siano più sicure.



L'esperienza ha dimostrato che non è del tutto così:

1. perché l'elaboratore è pur sempre gestito dall'uomo e nulla può fare se non è organizzato e comandato dall'uomo;
2. perché il materiale informatico è costoso ed il più delle volte molto delicato;
3. perché l'elaboratore occupa sempre nell'ambito di qualsiasi tipo di azienda la posizione più strategica e quindi può provocare i danni maggiori a causa di un non corretto, inadeguato o mancato funzionamento;
4. perché in parecchi casi l'uso di un sistema informatizzato ha un ruolo amplificante dei sinistri rispetto a un sistema non informatizzato.

L'utilizzazione dell'informatica è, dunque, condizionante per ogni azienda.

Cosa succede se l'elaboratore si blocca? Se va distrutto? Se il software va perduto? Se i programmi sono alterati dolosamente? Se i dati e le informazioni sono cancellate? Se un robot diventa cieco? Se l'energia elettrica non arriva? Se le linee di telecomunicazione si interrompono?

Quali sono poi le ripercussioni nell'azienda se si verifica un evento del genere? L'interruzione di attività industriale o dei servizi interdirezionali? E quali nei servizi forniti a terzi?

Si può pensare di non essere più in grado di fornire un servizio per il quale ci sono obblighi contrattuali? Cosa può succedere se non si consegnano in tempo gli elaborati degli ordinativi? e se sono errati? Se si fornisce un programma con un "buco" che stravolge i risultati?

Abbiamo evidenziato con dei flash alcuni importanti rischi che può correre l'azienda nell'utilizzo dell'informatica; si tratta di un fenomeno ancora troppo recente ed in rapida evoluzione ed è pertanto impossibile elencare in modo esauriente tutti i rischi e le loro possibili conseguenze; è quindi impresa improbabile pianificare metodi validi ed affidabili per prevenire od ovviare a tutti i danni a cui è soggetto un sistema informatico.

La polizza vuole eliminare i rischi insiti nell'attività informatica, che gravano comunque sulle aziende, anche al di là di una buona gestione, della prevenzione e della protezione aziendale e sollevare ogni imprenditore o manager dalla aleatorietà dovuta all'utilizzo di nuove metodologie, nuove tecniche e nuovi strumenti, mettendo a sua disposizione i capitali necessari per fronteggiare e risolvere immediatamente ogni evento di carattere accidentale.



---

## GUASTI MACCHINE

Per una completa e razionale utilizzazione di impianti e macchine, le Aziende industriali dedicano le più attente cure, collocando nell'ambito della loro gestione, programmi di studio e di ricerca, piani di ammortamento ed un servizio di manutenzione.

Infatti è ormai assodato che tutte le macchine sono soggette a guasti.

Vi sono però guasti che per l'imprevedibile e subitanea loro natura e per la mancanza di ogni segnalazione premonitrice, possono colpire in qualunque momento gli impianti industriali con conseguenze spesso rilevanti.

Va precisato che quando il danno è imputabile a un difetto di costruzione, l'azienda può richiedere alla ditta produttrice la sistemazione della macchina (riparazione, sostituzione).

Fra i sistemi di atti a fronteggiare questo rischio si riscontrano la manutenzione, la revisione della macchina. Grazie a periodici controlli eseguiti da esperti è possibile vigilare lo stato della macchina (prevenzione e protezione). Ovviamente, è un'operazione che non garantisce l'eliminazione del rischio, ma che senz'altro risulta di aiuto nel ridurre lo stesso.

Esiste anche la possibilità di trasferire gli eventuali danni ad un'impresa di assicurazione attraverso apposito contratto.

Nelle strutture industriali con un alto grado di automazione, dove è alto il ricorso a macchine di forza motrice, macchine operatrici industriali e impianti con impiego di apparecchiature elettroniche, è necessario tutelarsi, oltre che per i danni provocati agli stessi da un eventuale incendio, anche per quelli provocati da:

- errori di progettazione, di fabbricazione, di montaggio, difetti di materiale e di costruzione;
- errori imputabili alla natura umana (errori di manovra, negligenza, imperizia e sabotaggio causato da dipendenti);
- derivanti da incidenti di esercizio: corto circuito, sovratensioni, mancanza di acqua, corpi estranei, fenomeno elettrico.

Un'efficace protezione assicurativa è dunque la polizza Guasti Macchine il cui scopo è quello di risarcire i danni accidentali derivanti dal loro funzionamento o causati dal personale addetto o riconducibili all'ambiente in cui essi sono installati

La copertura assicurativa è operante per tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, collaudate e pronte per l'uso, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono solitamente previste alcune limitazioni quali ad esempio l'esclusione dei danni da incendio, furto, conseguenti ad alcuni eventi naturali, danni per i quali deve rispondere per



legge o contratto il costruttore, da deperimento o logoramento dovuto a naturale consumo, nonché verificatisi in occasione di eventi socio politici.

La recente regolamentazione inerente alla polizza in oggetto, prevede la possibilità di prestare la copertura nella forma globale o nella forma limitata al solo fenomeno elettrico.

Il cliente può scegliere di assicurare:

- ⇒ una macchina determinata o un determinato gruppo omogeneo di macchine;
- ⇒ un preciso impianto di servizi (cabina elettrica, centrale termica, centrale frigorifera);
- ⇒ tutto il macchinario dell'industria (a partita unica).

È evidente l'adattabilità della copertura alle necessità (e possibilità finanziarie) della clientela.



## RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROGETTAZIONE

La copertura si rivolge ad Assicurati che svolgono attività di progettazione di impianti industriali, nonché sviluppo ed utilizzazione di tecniche e procedimenti connessi all'attività industriale in genere. Restano comunque escluse tutte le attività relative a

- ❑ Strade ferrate e ferrovie
- ❑ Impianti teleferici
- ❑ Bacini e dighe
- ❑ Opere subacquee

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - RC PROFESSIONALE

La Società, nei limiti del massimale, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare e/o rifondere le spese sostenute a titolo di risarcimento per danni cagionati a terzi, quale civilmente responsabile contrattualmente e/o extra contrattualmente per fatto colposo dipendente da negligenza, errori od omissioni involontariamente commessi (anche in relazione all'utilizzo di brevetti o processi acquistati da terzi) in relazione alle proprie attività DI PROGETTAZIONE DI.....

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, in conseguenza di errori od omissioni, imperizia, negligenza, imprudenza nonché non intenzionali violazioni di legge, regolamenti, ordini o discipline commessi nello svolgimento delle attività descritte in premessa, da eseguirsi in proprio e/o da parte di terzi ancorché in regime di consorzio di Società, raggruppamento di imprese od altra forma associativa, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per:

- a) danni materiali e/o corporali cagionati a terzi compresi in tale novero clienti, fornitori subappaltatori e loro dipendenti;
- b) danni materiali subiti dalle opere oggetto dell'attività, derivanti dalla loro rovina totale o parziale e/o da gravi difetti, ma solo se ed in quanto dovuti direttamente ad errori di progettazione;
- c) danni materiali subiti da parti delle opere in conseguenza di rovina totale o parziale e/o gravi difetti che abbiano colpito altre parti dell'opera, ma solo se ed in quanto dovuti direttamente ad errori di progettazione;
- d) pregiudizi economici sofferti dal committente o da terzi in dipendenza di difetti che rendano le opere inidonee all'uso al quale sono destinate, esclusi i costi relativi a modifiche che comportino migliorie rispetto alle specifiche contrattuali;
- e) danni derivanti da interruzioni/sospensioni totali/parziali di attività, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.





L'assicurazione comprende inoltre il rimborso dei costi ragionevolmente e necessariamente sostenuti dall'Assicurato o da terzi per il rifacimento o la riparazione di parti dell'opera per le quali si sia reso necessario rimediare a negligenze, errori od omissioni al fine di neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro o evitare l'instaurazione di una richiesta di risarcimento per danni o pregiudizi coperti dalla presente assicurazione (spese di salvataggio).

La Società è altresì obbligata per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare per fatto, commissivo od omissivo, doloso o colposo, dei suoi dipendenti o di terzi di cui si avvalga e del cui operato debba rispondere ai sensi di legge.

## **ESCLUSIONI**

L'assicurazione non opera

- se i professionisti di cui l'Assicurato si avvale non sono iscritti ai relativi albi professionali, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge. L'assicurazione vale invece per quegli operatori delegati dall'azienda che alcune volte non sono iscritti all'albo professionale;
- se i lavori progettati e/o diretti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalla legge e/o dai regolamenti nazionali o locali;
- per i danni derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare;
- per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato circa le prestazioni e le qualità delle opere;
- per i danni derivanti da violazioni intenzionali di norme di legge o regolamenti;
- per le penali conseguenti al non rispetto dei termini per la consegna dei progetti ed il completamento dei lavori salvo il caso in cui il ritardo sia conseguente ad eventi che possono originare danni risarcibili ai sensi di polizza;
- per i rischi oggetto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore nonché da impiego di aeromobili;
- per i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento, o deviazione di sorgenti o corsi di acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono tuttavia compresi i danni conseguenti a inquinamento causato da evento improvviso, identificabile, involontario e imprevisto;
- per insolvenza dell'Assicurato, intesa come mancanza di mezzi economici necessari all'adempimento;
- per i danni materiali e diretti conseguenti a furto di materiali strumenti e/o opere di proprietà di terzi inerenti l'oggetto dell'attività ed in consegna e custodia dell'Assicurato;
- per i danni derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio politico da chiunque compiuti;
- per i danni e le richieste derivanti e/o collegate all'influenza di campi elettromagnetici



comunque generati;

- per i danni comunque derivanti dall'amianto;
- negligenze, errori od omissioni dell'Assicurato per consulenze in materie assicurative (sia per stipulazione di polizze sia per il mantenimento di coperture assicurative) o finanziarie (per ricerca di mezzi finanziari o consigli su problemi finanziari);
- richieste di risarcimento rivolte all'Assicurato in conseguenza di calunnie, diffamazione o di atti dolosi del legale rappresentante dell'Assicurato;
- insolvenza dell'Assicurato;
- spese sostenute per rimpiazzo di documenti rubati, andati persi o distrutti;

Sono inoltre escluse dalla garanzia assicurativa le penali contrattuali per ritardi nella consegna dei progetti e nel completamento dei lavori.

Infine si precisa che la presente polizza non può ritenersi sostitutiva di garanzie fideiussorie quali, a titolo esemplificativo, bid bonds, advance bonds, performance bonds e simili.

#### **LIMITI TERRITORIALI**

L'assicurazione della presente polizza si intende operativa per i danni che avvengono in tutto il Mondo, esclusi USA e Canada.

#### **LIMITI TEMPORALI**

La garanzia opera per le richieste di risarcimento formulate durante la validità del contratto, purchè pervenute entro 6 mesi dal termine della polizza e purchè relative a fatti verificatisi durante la validità della presente polizza..

In caso di sinistri in serie - intendendosi per tali più sinistri dovuti ad una stessa causa anche se manifestatisi in diversi periodi annui di assicurazione - l'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento pervenute entro 12 mesi dalla cessazione della presente polizza in quanto la prima richiesta sia pervenuta all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto. La data della prima richiesta si intenderà pertanto valida quale data di tutte le richieste successivamente pervenute.

#### **SOTTOLIMITI**

Nell'ambito del massimale assicurato in polizza la garanzia è prestata con i seguenti sottolimiti:

- ⇒ € max 5.000.000 per danni materiali e corporali
- ⇒ € max 1.000.000 per danni materiali subiti dalle opere
- ⇒ € max 500.000 per pregiudizi economici
- ⇒ € max 50.000 per danni da interruzione o sospensione
- ⇒ € max 500.000 per danni da inquinamento accidentale



- ⇒ € max 200.000      costi sostenuti al fine evitare/limitare le conseguenze di un sinistro
- ⇒ € max 160.000      per penali per ritardata consegna

### **Franchigie e Scoperto obbligatorio**

Fermo che la Società non risponde oltre il massimale pattuito, si conviene fra le parti che resteranno a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro le seguenti franchigie o scoperti:

- danni materiali a terzi:                      franchigia € 50.000,
- danni corporali:                                franchigia € 50.000
- danni alle opere:                                franchigia € 50.000,
- pregiudizi economici:                          franchigia € 50.000
- penali per ritardata consegna:                franchigia € 150.000
- danni da interruzione o sospensione di attività: scoperto 10% con il minimo di. € 100.000 per sinistro, che restano a carico dell'Assicurato a titolo di franchigia assoluta.
- danni da inquinamento: scoperto 10% con il minimo di € 50.000 per sinistro, che restano a carico dello Assicurato a titolo di franchigia assoluta
- spese di salvataggio: scoperto (non meno di) 15% con un minimo pari alla franchigia rispettivamente applicabile al rischio oggetto dell'intervento di salvataggio.



---

## RESPONSABILITA' CIVILE TERZI & PRESTATORI D'OPERA

Riteniamo che l'Azienda debba necessariamente tutelarsi per tutte le fattispecie di rischio attinenti l'attività imprenditoriale a cui è connessa una vasta casistica di responsabilità che si tramuta in obbligazioni di natura finanziaria; da ciò ne consegue che per la l'assicurazione della Responsabilità Civile diventa di fondamentale importanza per una corretta gestione economico-finanziaria, nonché per la necessaria salvaguardia dell'immagine commerciale.

Onde evitare dubbi sull'ambito di operatività della copertura assicurativa, è necessario identificare i rischi connessi all'attività svolta, con lo scopo di ottenere la copertura di qualsiasi evento dannoso riconducibile alla responsabilità dell'Azienda verso i terzi e verso i prestatori d'opera, determinando, a priori, seppur problematico le indennità che potrebbero essere corrisposte in conseguenza di una responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività svolta.

Infatti l'art. 2043 del Codice Civile stabilisce che "qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad un terzo un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno", e non pone alcun limite all'ammontare del risarcimento.

L'imprenditore di una qualsiasi attività commerciale, artigiana, industriale, agricola o di prestazione di servizi, è dunque responsabile, in qualità di esercente tali attività, di tutti i danni cagionati a terzi da fatto proprio o delle persone addette all'azienda.

La responsabilità per i danni che l'esercizio tecnico ed i lavori in genere ad esso connessi possono provocare a terzi estranei ricorre anche se, di regola, l'attività di uno stabilimento o laboratorio si svolge in un ambiente non aperto al pubblico.

I fornitori, i clienti, le persone estranee con compiti ispettivi e di controllo, i dipendenti di altre aziende industriali e commerciali che abbiano rapporti consueti od occasionali con una fabbrica, i visitatori, gli ospiti ammessi per cortesia od a scopo di pubblicità, sono terzi e possono trovarsi esposti agli stessi pericoli ai quali sono soggetti i dipendenti dell'azienda.

Nel recinto di uno stabilimento, anche prescindendo dalle possibili cause meccaniche o varie connaturate al vero e proprio esercizio tecnico, si svolgono operazioni e si riscontrano situazioni di fatto che sono comuni a tutte le imprese, come ad esempio:

- ⇒ il carico e lo scarico;
- ⇒ il funzionamento di apparecchi di sollevamento;
- ⇒ gli accatastamenti ed i depositi di materiali e di merci;
- ⇒ i cumuli di combustibili, di rifiuti, di scarti delle lavorazioni;
- ⇒ le buche, le fosse;



⇒ le condutture elettriche; le tubazioni.

Vi è, quindi, un complesso di rischi nell'ambiente lavorativo che, per sé stessi, possono determinare sinistri a terzi durante il loro accesso a piazzali, alle sale di lavorazione ed ai magazzini od uffici ed impegnare la responsabilità dell'azienda.

In aggiunta ai fattori di responsabilità ravvisabili in ogni industria ricorrono poi, per alcune categorie di lavorazioni ed attività produttive, rischi specifici e caratteristici, suscettibili di causare sinistri collettivi (catastrofi), tanto all'interno quanto all'esterno dell'area o del recinto dello stabilimento, come:

⇒ scoppi ed esplosioni;

⇒ improvvise fughe di gas, vapori o di sostanze tossiche;

⇒ rotture di tubazioni;

⇒ incendi con vittime umane.

La ragione per stipulare un'assicurazione di responsabilità civile è dunque estremamente chiara e non si presta a difformità di interpretazioni: l'assicuratore si sostituisce all'assicurato nel fronteggiare le richieste di risarcimento presentate da possibili danneggiati e nel risarcire i danni qualora questi ne sia civilmente responsabile.

Quindi, lo scopo dell'assicurazione è la tutela del patrimonio dalle spese derivanti da azioni di risarcimento presentate da terzi e dal risarcimento dei danni stessi, facendo ricadere sull'assicuratore l'onere della resistenza, senza dimenticare che, ove vi sia condanna penale del datore di lavoro o di un suo dipendente per un reato perseguibile d'ufficio, si avrà una responsabilità civile che nel primo caso per fatto proprio e, nel secondo, per fatto altrui, produrrà una richiesta di risarcimento del danno, al datore di lavoro stesso.

Inoltre, nell'ambito della responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria, occorre valutare che oltre all'INAIL anche il prestatore d'opera infortunato ha il diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro, per i titoli non compresi nella pensione INAIL.

Molto spesso le vertenze, secondo una prassi tipica del nostro Paese, si protraggono per lunghi periodi di tempo con sentenze formulate a volte con ritardi di anni. Di conseguenza la somma che sembra congrua all'atto della stipula della polizza si rivela inadeguata al momento del definitivo indennizzo.

Vi rammentiamo che negli ultimi anni la magistratura ha allargato le fattispecie di rischio poste a carico dell'imprenditore, in particolare per quanto concerne la problematica delle malattie contratte a causa di servizio, considerando come tali tutte quelle che il lavoratore può dimostrare essere derivanti dall'attività svolta, anche se non comprese nell'elenco INAIL.

A tutto ciò si aggiunga che a seguito di una vera e propria rivoluzione giurisprudenziale è stata riconosciuta l'indennizzabilità del cosiddetto "danno biologico" o danno alla salute,



relativamente alla responsabilità civile verso i prestatori d'opera; esso si configura come il pregiudizio derivante alla persona dalla perdita o menomazione dell'integrità psicofisica, per le conseguenze che tale perdita o menomazione comporta sulla vita extralavorativa del lavoratore, indipendentemente dal danno patrimoniale e da quello morale.

Inoltre, il datore di lavoro civilmente responsabile dell'infortunio (o malattia professionale) sul lavoro è obbligato:

- ⇒ a pagare all'INAIL il valore capitale della rendita erogata all'infortunato o ai suoi superstiti, oltre al rimborso di quant'altro speso dall'Istituto a seguito dell'infortunio;
- ⇒ a subire la rivalsa dell'INPS ex legge 222/1984; le prestazioni di cui trattasi sono: Assegno ordinario di invalidità; Pensione ordinaria di inabilità; Assegno mensile per assistenza personale e continuativa ai pensionati.

a risarcire l'infortunato (o i suoi eredi) per:

- ⇒ il danno biologico;
- ⇒ il danno morale;
- ⇒ l'eventuale danno patrimoniale eccedente la rivalsa INAIL.



---

## RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

L'assicurazione di responsabilità civile prodotti copre i danni derivanti dall'immissione sul mercato di un prodotto difettoso. È opportuno distinguere la responsabilità di natura contrattuale quando il prodotto non è conforme alla qualità promessa, dalla responsabilità derivante da fatto illecito, quando il prodotto presenta difetti tali da causare danni ad altre cose o persone.

Nel primo caso il produttore è obbligato solo nei confronti dei soggetti a lui legati da contratto, nel secondo caso, invece, è sempre responsabile dei danni causati a chiunque.

Nel corso degli anni ottanta si è affermata, sulla spinta delle iniziative comunitarie, una politica di tutela del consumatore che ha portato all'approvazione della direttiva CEE 85/374 sulla disciplina della responsabilità del produttore per danni derivanti da prodotti difettosi. Tale provvedimento, recepito nell'ordinamento italiano con il decreto n. 224 del 24 maggio 1988, ha introdotto un regime di responsabilità "quasi oggettiva", sostanzialmente senza colpa, che si è tradotto in un nuovo grande rischio per le imprese industriali.

Tale direttiva ha come caratteristica fondamentale la tutela del consumatore e considera il produttore comunque responsabile per i danni causati da difetti del prodotto, invertendo pertanto l'onere della prova e imponendo al produttore stesso l'obbligo di dimostrare l'inesistenza di difetti al momento della vendita.

Tale D.P.R. 224/88 viene abrogato diciassette anni dopo dall'art. 146 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e le norme sulla responsabilità del produttore, con alcune modifiche, vengono inserite nel cosiddetto codice del consumo (emanato sempre con il d.lgs. n. 206/2005), agli artt. 114-127 (cui occorre aggiungere l'art. 3, lett. d), sulla definizione di "produttore").

Accanto a tali norme, nel codice del consumo se ne rinvenivano altre, in qualche modo collegate alla responsabilità da prodotto, vale a dire quelle sulla "Sicurezza dei prodotti" (parte IV, titolo I cod. codice del consumo, artt. 102-113), che impongono a determinati soggetti " *anche diversi dal "produttore" ai sensi dell'art. 3, lett. d) dello stesso cod. cons.*" obblighi di controllo o informazione volti a garantire la sicurezza dei prodotti prima della loro immissione sul mercato ( artt. 103, lett. d) ed e), 104).

Tali articoli hanno una finalità meramente preventiva essendo finalizzati a garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato a prescindere dal verificarsi di un danno, mentre la normativa di cui agli artt. 114 ss. attribuisce la responsabilità del produttore per il risarcimento del danno già avvenuto.

L'art.114 recita: "*Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto*", ove produttore è ex art.3 "*... il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo*".



La definizione è poi integrata dall'art.115 che recita *“Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. Si considera prodotto anche l'elettricità.*

*Produttore, ai fini del presente titolo, e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore”.*

Per difetto del prodotto l'art.117 prevede che: *“1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.*

*2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.*

*3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.”*

L'insicurezza del prodotto può anche dipendere da un difetto di informazione più che da una sua insicurezza intrinseca: in altri termini può risultare insicuro il prodotto che necessita per il suo utilizzo di istruzioni chiare e dettagliate che, tuttavia, non siano state fornite (ad esempio è difettoso il medicinale che, pur essendo del tutto adeguato ed idoneo, non venga venduto con istruzioni che ne consentano il corretto dosaggio e/o utilizzo).

Il collegamento normativo fra difettosità ed insicurezza, per come emerge dal codice del consumo, rende profondamente diversa la nozione di difetto di cui all'art.117 appena citato, sia dalla nozione di *“vizio”* di cui all'art.1490 c.c., che anche da quella di difetto di cui al D.P.R. 224/88, sul quale, peraltro, come vedremo più avanti, erano state *“modellate”* le polizze R.C. Prodotti.

Ai sensi dell'art.123 del cod.cons., sono considerati danni risarcibili esclusivamente: *“...*

*a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;*

*b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”*

Tale norma deve essere interpretata nel senso di considerare esclusi dalle previsioni del codice del consumo i danni al prodotto ed i danni ad esso conseguenti: si pensi al guasto di un'autovettura appena acquistata ed al conseguente danno per l'impossibilità di utilizzarla per il tempo necessario alla riparazione.

Il riferimento esclusivo alle due categorie di danni non vale, però, ad escludere dalle previsioni del codice del consumo i danni patrimoniali e non, che siano conseguenza di uno degli eventi previsti alle lettere a) e b), sicché sono risarcibili, ex art.1223 c.c. tutte le conseguenze





pregiudizievoli causate dalle lesioni o dalla morte o dal danneggiamento dei beni diversi da quello prodotto.

L'art. 127 cod. cons. prevede, comunque, come già il D.P.R. 224/88, che *“Le disposizioni del decreto non escludono né limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi”*: ciò comporta che il soggetto danneggiato da un prodotto difettoso può agire in via risarcitoria anche in virtù di altre norme.

Le più importanti di esse appaiono, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e già citati artt.2043, 2049, 2050 c.c., che già tale funzione assolvevano ante direttiva comunitaria, e gli artt.1490, 1494, 1495, 1497 c.c. in tema di responsabilità contrattuale per la vendita del bene difettoso.

La disciplina del codice del consumo trova, infatti, applicazione esclusivamente nei riguardi del consumatore danneggiato, dovendosi escludere da tale categoria qualsiasi imprenditore che rimanga danneggiato a causa della difettosità di un prodotto acquistato per sue finalità commerciali.

In tal caso, pertanto, i rimedi non possono che essere quelli previsti dal codice, con particolare riferimento alla disciplina della vendita se l'acquisto è avvenuto direttamente dal fabbricante o dal suo distributore ed all'art.2043 c.c., in virtù del noto principio per il quale è possibile il concorso di azioni contrattuale ed extracontrattuale nel caso dall'inadempimento di un'obbligazione derivi anche la lesione di un diritto assoluto, salva la possibilità di estendere la tutela aquiliana del danno non patrimoniale anche nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, in ragione delle previsioni dell'art. 1174 c.c. e di una lettura costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c..

Pertanto l'imprenditore (o professionista, artigiano ecc....) potrà, in virtù del I comma dell'art.1494 c.c. richiedere quei danni patrimoniali non rientranti nelle previsioni dell'art. 123 cod. cons., mentre in base al secondo comma dell'art. 1494 c.c. potrà ottenere dal rivenditore il risarcimento dei danni alla sua integrità fisica o conseguenti al danneggiamento di beni diversi da quello difettoso.

Oltre a ciò avrà a sua disposizione la tutela extracontrattuale di cui agli artt.2043, 2049 e 2050 c.c., particolarmente utili stante l'applicabilità, per l'azione contrattuale ex art.1494 c.c., dei ridotti termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art.1495 c.c., con il solo svantaggio di non potersi avvalere del più favorevole regime probatorio previsto in tema di responsabilità contrattuale.

In entrambi i casi, comunque, il venditore non risponde dei danni *“ se dimostra di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa”*. Non così il produttore per il quale l'eventuale conoscenza dei vizi della cosa comporterebbe semmai la prova del dolo per avere messo in circolazione un bene difettoso pur nella consapevolezza di un suo vizio.

Rilevante, appare, inoltre, la tematica della prova del nesso causale fra difetto e danno lamentato: l'art. 120 cod. cons. (in cui è confluito l'art. 8 del D.P.R. 224/1988) pone a carico del danneggiato la prova del danno, dell'esistenza di un difetto del prodotto e del nesso causale tra difetto e danno.



Il produttore, invece, deve provare i fatti di cui all'art. 118 cod. cons. che possono escludere la sua responsabilità, e fra questi rientra la prova della probabile insorgenza del difetto in un momento successivo a quello in cui è stato messo in circolazione il prodotto (art. 118, lett. b, cod. cons.).

La prova del difetto riguarda le caratteristiche del prodotto che lo rendono inidoneo, inadeguato, insicuro per come è stato progettato, fabbricato o per la carenza di istruzioni sull'uso che ha viziato la sua messa in commercio, e, secondo la Suprema Corte, tale prova può essere raggiunta dimostrando "... che l'uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative".

La prova del nesso causale tra difetto e danno, invece, riguarda la prova che il danno è stato causato proprio da quel difetto, sicché tale prova può essere "*in re ipsa*" laddove sia evidente tale nesso (si pensi all'ipotesi della rottura di una forcella di una bici o dell'incendio di un televisore e della conseguente caduta del ciclista piuttosto che incendio delle vicine suppellettili vicine), oppure meno evidenti nel caso in cui il danno potrebbe derivare da altre cause (un farmaco può avere effetti collaterali cancerogeni ma il consumatore deve provare oltre a tale difettosità anche che la sua malattia è conseguenza dell'uso di quel farmaco, dal momento che un tumore può insorgere per varie ragioni).

Il difetto, dunque, come è stato osservato, è fonte di responsabilità *ex lege* per il produttore quando provoca delle modificazioni nel mondo naturale (rotture, incendio, esplosione, allagamento, corto circuito, effetti collaterali nocivi per l'uomo, ecc.).

Il consumatore, una volta dimostrata l' "*insicurezza*" del prodotto, dovrà provare che tale difetto ha causato il danno di cui chiede il risarcimento, mentre sarà a carico del produttore la prova della non difettosità del bene o delle circostanze che, ai sensi del citato art.118 cod. cons., possono escludere la sua responsabilità.

L'approvazione della direttiva CEE 92/59 sulla sicurezza generale dei prodotti ha posto inoltre a carico del produttore l'obbligo di immettere sul mercato solo prodotti sicuri; a sua difesa è stata recentemente introdotta la nuova garanzia "ritiro prodotti", complementare alla RC prodotti, la quale copre l'imprenditore delle spese di comunicazione e degli altri eventuali oneri sostenuti per il ritiro dei prodotti dal mercato.

La polizza R.C. Prodotti indennizza tendenzialmente le ipotesi di danno derivanti da:

- ⇒ danni materiali a seguito di pregiudizio economico conseguente a danneggiamento o distruzione di cose o lesioni;
- ⇒ danni corporali a seguito di pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone;
- ⇒ danni immateriali consecutivi conseguenti ad un danno materiale o corporale.

Ciò che non è compreso dall'assicurazione R.C. Prodotti sono i danni immateriali puri e cioè quei danni verificatisi in assenza di qualsiasi danno corporale o materiale.



Un prodotto può risultare pericoloso non solo nel caso in cui sia stato mal progettato o costruito, ma anche se messo in condizioni di nuocere qualora il consumatore non ne conosca il corretto funzionamento. Pertanto, gli obblighi che gravano sul produttore sono di immettere nel mercato prodotti sicuri e fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi (art. 104 cod. cons, co. 1 e 2).

Il distributore (venditore) (definito dal co. 1, lett. e), art. 103 cod. cons., come qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti), deve, invece, agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri, al punto di "non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale" (art. 104, co. 6, lett. a) cod. cons.), ad esempio, appunto, rifiutandosi di venderlo (Cass. Pen. Sez. III, n. 2205 del 04.10.2005).

Se il venditore è il primo importatore del prodotto nel mercato comunitario è equiparato al produttore extra UE (Cass. Pen. Sez. I, n. 1430 del 20.1.1997).

Deve qualificarsi come "produttore" il commerciante, anche al minuto, di prodotti pericolosi quando la sua attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto (Cass. Pen. Sez. III, n. 6787 del 4.12.2007).

La "diligenza professionale" è secondo l'art. 18 co. 1 lett. h) cod. cons. (Titolo III, Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali) il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista.

Quale "Produttore" si identificano:

- ⇒ il fabbricante;
- ⇒ il rappresentante con sede nella Comunità europea, quando il fabbricante ha sede in un Paese terzo o, in mancanza l'importatore del prodotto;
- ⇒ il distributore del prodotto la cui opera incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto è utile verificare per i venditori o distributori autorizzati dall'Azienda, se estendere la portata assicurativa della polizza alla "vendor's liability", cioè alla responsabilità civile derivante dalla distribuzione del prodotto.

Un ultimo, ma non meno importante aspetto da tenere presente è quello concernente i "punitive or exemplary damages". I giudici statunitensi hanno la facoltà di comminare indennizzi, oltre ai reali danni accertati, a favore dei consumatori danneggiati dai produttori dei beni o servizi, qualora intervengano fatti di particolare gravità nel comportamento del produttore.

La funzione del P.D. è quella di costituire, oltre che una punizione per il colpevole, un deterrente per indurre tutti i fornitori di beni e servizi a comportarsi con estrema diligenza e cautela, prima di offrire le proprie prestazioni alla clientela.



Qualche anno fa è stata promulgata una legge negli U.S.A. che limita a \$ 250.000 gli indennizzi dei P.D., oppure per un importo massimo pari a 3 volte il danno effettivo provocato, applicandosi il limite più alto tra i due parametri.

### **RISCHIO DI RIPARAZIONE, SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE**

L'azienda, oltre a correre il rischio di dover corrispondere risarcimenti, qualora responsabile, per danni a persone e/o cose causati da prodotti difettosi, può incorrere nel rischio di dover sopportare spese per riparare, smontare o sostituire il prodotto difettoso.

L'azienda, nel momento in cui deve eseguire dette operazioni, subisce una perdita economica alla quale si può ovviare tramite l'inserimento nel contratto di "Responsabilità civile prodotti" di un'apposita garanzia. Grazie a quest'ultima si ottiene dalla Compagnia di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per riparare, smontare o sostituire il prodotto difettoso al netto di eventuali recuperi. Va precisato che questa garanzia esclude ogni rimborso se non vi è stato corretto uso del prodotto.

La copertura assicurativa garantisce i danni materiali e diretti alle macchine, impianti, apparecchiature meccaniche ed elettriche causati da:

- errori di calcolo e/o di progettazione
- difetti di fusione
- vizi di materiale
- errori di fabbricazione e/o errori di montaggio

Pertanto sono coperti i costi di materiale e mano d'opera escluse le spese di viaggio e di soggiorno dei tecnici che il Costruttore o Fornitore (Contraente) di macchine od impianti industriali deve sostenere, per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate.

Poiché le macchine o gli impianti tendono ad essere sempre più evoluti sotto l'aspetto tecnologico e quindi sempre più soggetti ai suddetti rischi, le ditte costruttrici o fornitrici sentono maggiormente la necessità di disporre di una "garanzia di fornitura" la quale oltre a garantirli degli eventuali danni, li fornisce di uno strumento che agevola sensibilmente la vendita dei loro prodotti.



## RC CONTAMINAZIONE DOLOSA & ACCIDENTALE PRODOTTI - TAMPERING

Che cos'è	E' una polizza a garanzia della contaminazione accidentale o dolosa di un prodotto alimentare.
Che cosa fa	Protegge l'assicurato dal rischio di qualsiasi contaminazione o alterazione illecita, reale o presunta di natura accidentale, intenzionale, o dolosa, di un qualunque prodotto, da parte di organizzazioni esterne o interne all'azienda, siano esse motivate o meno da terrorismo e mirate a rendere il prodotto inadatto o pericoloso all'uso cui era destinato o tale da suscitare simile impressione presso il pubblico. E' inoltre possibile assicurare il danno d'immagine conseguente ad un evento di tampering.
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garanzia da danni di contaminazione</li><li>• Tutela dell'immagine</li><li>• Assicurazione della continuità aziendale</li></ul>

### **PRODOTTI NON CONTAMINATI O NON MANIPOLATI DOLOSAMENTE DA TERZI**

Qualsiasi contaminazione non dolosa dei prodotti assicurati, qualsiasi danneggiamento, qualsiasi errata etichettatura dei prodotti assicurati, o qualsiasi pubblicità negativa, che si verifichi durante o in conseguenza diretta della loro produzione, preparazione, fabbricazione, distribuzione o del loro confezionamento, a condizione che l'utilizzo o il consumo di tali prodotti assicurati abbia cagionato o avrebbe cagionato una chiara ed identificabile, interna o esterna, visibile manifestazione di malessere, malattie, lesioni fisiche o decesso di qualsiasi persona oggettivamente riscontrabile dal punto di vista medico legale o abbia cagionato o avrebbe cagionato danni materiali e diretti a cose in genere.

Per pubblicità negativa si intende la comunicazione di una reale o presunta contaminazione non dolosa dei prodotti assicurati durante il periodo di polizza da parte dei mezzi di comunicazione locali, regionali o nazionali (inclusi radio, televisione, quotidiani, riviste o Internet) o qualunque pubblicazione delle Autorità pubbliche in cui siano espressamente citati i prodotti assicurati.

La garanzia assicurativa comprende il:

⇒ ritiro diretto effettuato dall'Assicurato

⇒ ritiro effettuato da un'autorità competente, in base a disposizioni di legge



⇒ ritiro effettuato dal Cliente industriale dell'Assicurato (ritiro ad opera di terzi), nel caso in cui

l'Assicurato sia tenuto, a norma di legge, al rimborso di tali spese al terzo la garanzia è operante in quanto sia verificabile la sussistenza di difetti dei prodotti assicurati, in base a circostanze obiettivamente constatabili, anche se i prodotti difettosi sono incorporati in altri.

Per ritiro si intende l'invito a distributori, consumatori o altri detentori di prodotti di restituire, presso lo stabilimento del fabbricante, presso i distributori o altri punti di raccolta indicati dall'assicurato, i prodotti assicurati o i prodotti che, a loro volta, contengono prodotti dell'Assicurato, a causa di difetti accertati o presenti in base a circostanze obiettivamente constatabili, sempre allo scopo di evitare danni a persone e/o danni a cose.

Per ritiro si intende anche la comunicazione a distributori o altri detentori di prodotti per verificare se i prodotti assicurati hanno i difetti indicati. l'evento assicurato si verifica nel momento in cui per la prima volta viene effettuato un invito al ritiro, scritto o trasmesso per radio, televisione o altri mezzi di informazione.

#### **PRODOTTI CONTAMINATI O MANIPOLATI DOLOSAMENTE DA TERZI**

Qualsiasi Contaminazione o alterazione illecita, reale o presunta, intenzionale e dolosa dei prodotti assicurati, da parte di un dipendente dell'Assicurato o da parte di terzi e che sia tale da rendere tali prodotti pericolosi in relazione all'uso cui erano destinati o da suscitare tale impressione presso il pubblico.

La garanzia opera nel momento in cui l'Assicurato viene a conoscenza della dichiarazione del terzo di aver manipolato e/o contaminato dolosamente e intenzionalmente i prodotti assicurati, sempre che dall'esecuzione della minaccia possano derivare danni a persone e/o gravi danni a cose o destare nel pubblico l'impressione che possano verificarsi tali eventi, sempre che l'Assicurato sia con certezza l'obiettivo di questa manipolazione e/o contaminazione.

Per evento assicurato si intende la presa di conoscenza per la prima volta, da parte dell'Assicurato, di una dichiarazione indirizzata per comunicare una contaminazione e/o manipolazione assunta, minacciata o effettiva, eseguita intenzionalmente o dolosamente, da parte di terzi (inclusi i dipendenti dell'Assicurato) dei prodotti assicurati.

Sono del pari escluse le spese sostenute da Clienti dell'Assicurato o da altri detentori del prodotto a seguito di dichiarazione ad essi indirizzata di contaminazione e/o manipolazione dei prodotti assicurati, assunta, minacciata o effettiva, eseguita intenzionalmente o dolosamente.

Sia nel caso di ritiro diretto, sia nel caso di ritiro effettuato da parte di terzi, sia nel caso di ritiro imposto dall'Autorità competente, per ritiro si intende l'invito ai distributori, consumatori o altri detentori di prodotti a restituire i prodotti assicurati o i prodotti di terzi che contengono i prodotti assicurati consegnandoli presso lo stabilimento dell'Assicurato, i distributori o gli altri punti di raccolta indicati dall'Autorità o dall'Assicurato o dal Cliente dell'Assicurato.



La copertura assicurativa non opera se la manipolazione e/o contaminazione provenga da una delle seguenti persone delle aziende assicurate in polizza:

- ⇒ Legale rappresentante
- ⇒ Membri del Consiglio di Amministrazione e/o procuratori generali equivalenti (in caso di Società per Azioni)
- ⇒ Amministratori (in caso di Società a Responsabilità Limitata)
- ⇒ Soci accomandatari e accomandanti
- ⇒ Soci di Società in nome collettivo
- ⇒ Soci di Società non costituenti persona giuridica
- ⇒ Titolari di ditte individuali
- ⇒ Gli organi di rappresentanza legali - e relativi membri - nelle altre forme societarie (quali consorzi, cooperative, associazioni di diritto pubblico, comuni ecc.)
- ⇒ I soggetti corrispettivi nelle imprese estere

➤ **LIMITAZIONE TEMPORALE**

La garanzia assicurativa è prestata solo per i prodotti consegnati durante la validità della polizza e per gli eventi che si verificano durante la validità della polizza.

➤ **SPESE E COSTI OGGETTO DELLA GARANZIA**

La garanzia opera unicamente in relazione ai costi e spese di seguito indicati, sostenuti dall'Assicurato direttamente e unicamente in conseguenza di un evento assicurato oggetto della copertura ai sensi di polizza.

Ad eccezione di quanto previsto al Punto g) per la Perdita di profitto e le Spese Extra, il danno è limitato alle spese e costi sostenuti entro 12 (dodici) mesi dal momento in cui l'Evento assicurato è venuto per la prima volta a conoscenza dell'assicurato, nei termini di polizza.

In nessun caso quanto richiesto e/o pagato nell'ambito di uno degli Eventi assicurati potrà essere richiesto o/e pagato nell'ambito di altro Evento assicurato diverso dal primo.

➤ **SPESE DI CONSULENZA:**

Le tariffe e spese necessarie da corrisponderci ad un consulente esterno specializzato, come individuato nella Scheda riassuntiva della copertura. La presente estensione si intende prestata con il sottolimito indicato nella Scheda Riepilogativa di Polizza. Nelle spese di cui sopra sono inclusi i costi di analisi chimiche e altre indagini volte a identificare la causa o il possibile effetto della contaminazione. La presente estensione di copertura è prestata



unicamente per la Sezione PRODOTTI CONTAMINATI O MANIPOLATI DOLOSAMENTE DA TERZI.

➤ **SPESE DI RITIRO:**

Le spese necessarie sostenute dall'Assicurato o da chi agisca in sua vece, esclusivamente allo scopo di controllare, analizzare, ritirare, distruggere i prodotti assicurati contaminati e da ritirare, limitate alle seguenti fattispecie:

1. spese di comunicazione, annunci radiofonici e televisivi, pubblicità a mezzo stampa, così come le spese postali necessarie per effettuare il ritiro;
2. spese di trasporto direttamente attribuibili al ritiro;
3. spese per l'assunzione di personale aggiuntivo, diverso dai dipendenti regolari dell'Assicurato, necessario per effettuare il ritiro dei prodotti assicurati;
4. retribuzioni degli straordinari pagati ai dipendenti regolari dell'Assicurato, dedicati esclusivamente alle operazioni di ritiro;
5. spese necessarie, incluse quelle di trasporto, vitto e alloggio, sostenute dal personale di cui ai punti 3 e 4 precedenti, attribuibili esclusivamente alle operazioni di ritiro;
6. spese per la locazione o noleggio di ulteriore spazio di magazzino, direttamente attribuibili al ritiro e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di inizio delle operazioni di ritiro;
7. Costi promozionali sostenuti per le campagne pubblicitarie già concordate ma per le quali non è stato possibile dare esecuzione unicamente a causa di un evento assicurato.

➤ **SPESE DI DISTRUZIONE:**

Le spese sostenute dall'Assicurato o da chi agisce in sua vece per una adeguata distruzione delle confezioni non utilizzate o dei materiali di vendita, relativi ai prodotti assicurati, che non possano più essere utilizzati o riutilizzati.

➤ **SPESE DI RIMPIAZZO:**

Le spese sostenute direttamente dall'Assicurato per riportare i prodotti assicurati ad uno standard commerciale o per sostituire i prodotti assicurati, che siano stati distrutti o che risultino inadatti alla vendita o all'utilizzo, al quale erano originariamente destinati, con prodotti dello stesso valore al puro costo industriale.

➤ **SPESE DI RIDISTRIBUZIONE:**

Le spese sostenute dall'Assicurato per la redistribuzione di qualsiasi prodotto ritirato.

➤ **SPESE DI VERIFICA E DI DIFESA IN CASO DI SINISTRO DA PARTE DI TERZI:**





Sono assicurate le spese per la verifica se l'Assicurato, in base alle norme di diritto privato, sia obbligato al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati all'acquirente, nonché la difesa contro pretese illegittime derivanti da ritiri di terzi.

➤ **PERDITA DI PROFITTO E SPESE EXTRA:**

Per Perdita di Profitto e Spese Extra conseguenti ad un Evento assicurato si intendono:

1) Perdita di profitto lordo

L'effettiva diminuzione di fatturato causata direttamente ed unicamente da un Evento assicurato durante il più breve tra i periodi seguenti:

1.1) dodici mesi dal momento in cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza di un evento assicurato, nei termini indicati in polizza;

1.2) il tempo in cui il fatturato dell'Assicurato rimanga inferiore a quanto si sarebbe potuto ragionevolmente prevedere se l'evento assicurato non fosse avvenuto.

Per "profitto lordo" si intende la differenza fra l'importo del fatturato non conseguito a seguito di un Evento assicurato e i relativi costi variabili non sostenuti (ivi comprese le spese per le materie prime e tutte le altre spese risparmiate).

Il processo di calcolo del Profitto Lordo seguirà i normali criteri contabili.

2) Spese Extra

Le spese in eccedenza ai costi sostenuti per lo svolgimento delle attività dell'Assicurato, durante il periodo di tempo necessario a pulire e/o riparare lo stabilimento aziendale (in proprietà o in affitto dell'Assicurato), dove si è verificata la contaminazione del prodotto, allo scopo unicamente di ridurre il danno. La presente polizza copre soltanto le Spese Extra, in quanto eccedano i costi per svolgere la predetta attività durante un identico periodo di tempo in cui nessuna contaminazione sia avvenuta. Si intendono comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti spese:

\_ le spese extra necessarie per pulire i macchinari e le aree dello stabilimento aziendale coinvolte nella contaminazione o nella gestione del prodotto contaminato, allo scopo di ricreare un ambiente nel quale si possano di nuovo produrre o trattare prodotti in sicurezza;

\_ Le spese aggiuntive per subappaltare ad un terzo tutto oppure una parte del processo di produzione per il periodo di tempo necessario a riportare le aree dello stabilimento aziendale ad un ambiente nel quale si possano nuovamente produrre o trattare i prodotti in sicurezza.



➤ **CONTROLLO DELLO SVOLGIMENTO E DEL RISULTATO:**

Sono assicurate le spese sostenute, nel corso del ritiro, per il necessario controllo dello svolgimento e del risultato dell'operazione di ritiro.

➤ **SPESE PER FAR FRONTE ALLA PUBBLICITÀ NEGATIVA:**

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute dall'Assicurato per la pubblicazione degli avvisi di ritiro da parte dei mezzi di comunicazione locali, regionali o nazionali (inclusi radio, televisione, quotidiani, riviste o Internet) o qualunque pubblicazione delle Autorità pubbliche, a spese dell'Assicurato, in cui siano espressamente citati i prodotti assicurati, fino a concorrenza del sottolimito indicato nella Scheda Riepilogativa di Polizza.

➤ **SPESE DI RIABILITAZIONE:**

Qualsiasi spesa necessaria effettivamente e direttamente sostenuta dall'Assicurato, in conseguenza di un evento assicurato, per riabilitare o riportare i prodotti assicurati ai livelli di vendita o alla quota di mercato previsti prima che si verificasse l'evento assicurato. Il sottolimito assicurato per tali spese sarà pari all'ammontare indicato nella Scheda Riepilogativa di Polizza.



---

## RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO

Danni da Responsabilità Civile Inquinamento sono quelli derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo che sono diretta conseguenza delle immissioni gassose, liquide o solide, rese necessarie dall'attività produttiva.

La tecnologia industriale vede impiegati metodi produttivi, sostanze di processo, prodotti sempre più sofisticati, instabili, pericolosi.

La gestione degli impianti e delle sostanze crea una tipologia di rischio da inquinamento verso cui l'opinione pubblica, le Autorità, la scienza, sono sempre più sensibili visti peraltro gli eventi catastrofici verificatisi sia per le sistematiche di gestione finora utilizzate (produzione, consumo) sia per gli incidenti occorsi anche se involontari.

È opportuno osservare che il danno può manifestarsi con un inquinamento graduale o accidentale.

L'inquinamento accidentale si riferisce a quegli eventi improvvisi e il più delle volte catastrofici che assumono la veste di disastro ecologico.

Invece l'inquinamento graduale si realizza con continue emissioni inquinanti manifestantisi lentamente in seguito all'accumularsi dei residui delle attività produttive.

A questo punto si realizza, anche se in prima approssimazione, che il danno da inquinamento comprende svariati elementi quali: danni alla proprietà pubblica, danni all'ambiente, costi di disinquinamento, spese per sussidi alle popolazioni colpite, altri tipi di spese quali evacuazione della popolazione od interventi sanitari. Oggi le aziende sono alle prese con problemi particolarmente gravi, dovuti soprattutto alla carenza di apposite norme giuridiche.

Numerose sono le leggi, spesso regionali, che regolamentano e disciplinano la materia; particolarmente importante la L. n. 349 del 8/7/1986, la quale all'art.18 recita: "Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato".

Indicativamente i rischi coperti dal contratto riguardano:

- ⇒ emissione, scarico, fuoriuscita di sostanze gassose, liquide, solide, che contaminano il suolo, l'atmosfera, le acque;
- ⇒ rumori, odori, vibrazioni, inquinamento termico;
- ⇒ mancato funzionamento di filtri, depuratori, condotte.



Per danni a:

- ⇒ persone, animali, colture, suolo, cose;
- ⇒ spese per neutralizzazione e/o limitare le conseguenze del sinistro se risarcibili.

Anche per chi ha costruito impianti di depurazione degli scarichi industriali, il rischio dell'inquinamento non è completamente eliminato, anche perché esistono numerosi tipi di inquinamento, come emerge dalla seguente tabella:

INQUINAMENTO ACCIDENTALE	INQUINAMENTO CONTINUO
Per fatto improvviso (ad esempio: scoppio, rottura, ecc.)	Residuo :piccole emissioni nei limiti di legge  Sinergico :coincidenza tra emissione tollerabile di un'azienda ed emissioni tollerabili di altre aziende  Contingente :emissioni oggi ritenute tollerabili, ma che in futuro potranno risultare dannose o per abbassamento dei livelli di tolleranza nel contesto sociale (inquinamento graduale) o per migliorate conoscenze in materia.

Un elemento importante da considerare è poi il fatto che il sinistro da inquinamento è quasi sempre di ammontare assai elevato, coinvolge sovente un gran numero di danneggiati e può assumere un'entità di dimensioni da pregiudicare la stessa capacità risarcitoria dell'inquinatore.

È evidente che di fronte alle conseguenze economiche che possono derivare all'Azienda, quando è ritenuta responsabile di inquinamento, lo strumento assicurativo, inteso sia come garanzia patrimoniale del responsabile del danno, sia come strumento di prevenzione dell'inquinamento per l'opera di consulenza che le Compagnie di assicurazione svolgono con competenza, è estremamente importante.

A tal fine le principali compagnie del mercato si sono unite per la sottoscrizione delle polizze in un cosiddetto pool che possa gestire sia i massimali elevati, sia contare su strutture specializzate e su una organizzazione in grado di affrontare lo studio e la valutazione dei rischi dando assistenza preventiva tramite esperti qualificati ed autonomi dagli interessi commerciali delle singole imprese.

La polizza assicurativa di Responsabilità Civile da Inquinamento, tutela dunque le perdite economiche (tendenzialmente sempre gravi) e contribuisce alla salvaguardia, viste le implicazioni morali emergenti, della immagine aziendale, tramite il risarcimento delle somme che l'Azienda sia tenuta a rifondere a Terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge per:

1. Lesioni o malattie arrecate alle persone;
2. Perdita o danneggiamento della proprietà a seguito di inquinamento accidentale o colposo;



## RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI

La ragione fondamentale del ricorso dell'Impresa a questo tipo di copertura consiste nelle forti limitazioni in capo agli azionisti di minoranza nel promuovere azioni civili nei confronti degli amministratori (al momento ci vuole una delibera dell'assemblea per ogni azione di responsabilità nei confronti degli amministratori) e nella difficoltà di provare la titolarità del danno.

Quello promosso dagli azionisti, è il contenzioso più frequente. Una ricerca effettuata ha evidenziato che in Europa, dal 1930, il 60% delle azioni di risarcimento sono state promosse proprio dagli azionisti, il 20% dai dipendenti (soprattutto a causa di licenziamenti e discriminazioni), il 15% dai clienti, il 3% dalla pubblica amministrazione e il 2% dai concorrenti.

La copertura si rivolge di norma a tutti gli Amministratori, Sindaci e Dirigenti di Società che a seguito della rapida evoluzione delle problematiche relative alle responsabilità in ambito societario e dell'inasprimento delle norme di regolamentazione delle stesse, possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio di reali o presunti atti illeciti loro imputabili.

Come ben sapete, mentre gli azionisti di una Società di capitali possono beneficiare di una responsabilità limitata al proprio conferimento e del fatto che la Società risponde delle obbligazioni sociali solo col proprio capitale sociale, gli Amministratori possono invece essere chiamati a rispondere anche con il proprio patrimonio personale per atti illeciti loro imputati nello svolgimento delle loro mansioni.

La responsabilità dell'Amministratore si configura come una responsabilità da inadempimento e si configura:

- in una violazione di un obbligo loro imposto
- in una creazione di un danno
- nella presenza di un nesso di causalità tra violazione e danno.

Le basi giuridiche della responsabilità degli Amministratori si fondano su 3 tipologie di responsabilità:

- nei confronti della Società amministrata
- nei confronti dei creditori sociali
- nei confronti dei soci e dei Terzi.

Data la natura "professionale" della funzione amministrativa, la valutazione del grado di diligenza cui deve essere parametrata la condotta dell'Amministratore non è più quella dell'uomo comune (buon padre di famiglia...) ma bensì quella dell'avveduto Amministratore.

La Compagnia di Assicurazioni si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, nei limiti del Massimale stabilito, per quanto da loro dovuto a terzi richiedenti, per le Perdite patrimoniali da



essi direttamente cagionate mediante la commissione d'un Atto Illecito nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri loro conferiti per lo svolgimento delle rispettive funzioni di Amministratore, Sindaco, Dirigente dell'Impresa. Evidenziamo di seguito chi può avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di Amministratori Sindaci e Dirigenti:

- La Società e gli azionisti (singoli soci, azionisti di minoranza, Fondi Comuni)
- Il Curatore fallimentare
- Creditori sociali (banche, fornitori)
- I Terzi in genere (clienti, fornitori, aziende concorrenti)
- Il Governo e gli Enti governativi
- I Dipendenti e gli Amministratori (cause in ambito di lavoro).

La copertura fa specifico riferimento a quanto disposto dai seguenti articoli del Codice Civile:

Art. 2392: responsabilità verso la Società

Art. 2393: azione sociale di responsabilità

Art. 2394: responsabilità verso creditori sociali

Art. 2395: azione individuale del socio e del terzo

Art. 2396: responsabilità dei Direttori Generali

Art. 2407: responsabilità dei Sindaci

Art. 2452: responsabilità dei Liquidatori

Esempi di richieste danno coperte dalla polizza con azione promossa da:

- **Società/Azionisti:**
  - A. Cattiva amministrazione
  - B. Bancarotta
  - C. Violazione di norme di legge e regolamenti
  - D. Investimenti palesemente incauti o non giustificati
  - E. Violazione dello statuto.
- **Impiegati:**
  - A. Discriminazioni
  - B. Licenziamenti non giustificati
  - C. Violazione di accordi sindacali
- **Concorrenti:**
  - A. Concorrenza sleale
  - B. Violazione norme anti-trust
- **Associazioni di consumatori:**
  - A. Violazione di norme sulla sicurezza del prodotto
  - B. Violazione delle norme sulla pubblicità
- **Terzi in genere:**
  - A. Tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali con la Società nonché soggetti istituzionali come lo Stato e la Pubblica Amministrazione, che hanno subito un danno a causa dell'azione colposa degli assicurati.

DOMANDE & RISPOSTE



**Da chi può essere sottoscritta?** Da tutte le Società di capitali, Società Cooperative, Associazioni riconosciute, Fondazioni, Consorzi ed Onlus.

**Cosa copre la polizza D&O?** La polizza tutela il patrimonio personale degli Assicurati, tenendoli indenni da richieste di risarcimento avanzate nei loro confronti per danni patrimoniali subiti da terzi a causa di errori, omissioni e/o violazioni degli obblighi a loro imposti dalla legge, purchè tali atti non abbiano carattere di natura dolosa.

**E nel caso in cui, preventivamente, la Società tramite delibera di manleva si sia impegnata essa stessa a tenere indenne gli Assicurati di eventuali danni arrecati a terzi?** In tal caso la polizza opera a favore della Società.

**E' previsto anche un intervento in termini di difesa legale?** La polizza prevede il sostenimento da parte dell'Assicuratore di costi di difesa nella misura pari al quarto del massimale; tale importo è da considerarsi in eccesso al massimale stesso indipendentemente da come si manifesti la richiesta di risarcimento (procedimento civile, penale, amministrativo, stragiudiziale o richiesta scritta). Nel caso di imputazione dolosa (fattispecie esclusa per quanto riguarda il risarcimento di danni), i costi di difesa verranno comunque anticipati fintanto che non venga accertato con sentenza definitiva il comportamento doloso.

**La polizza copre anche la colpa grave? Si**

**Chi sono gli Assicurati?** Qualunque presente, passato e futuro membro del Consiglio di Amministrazione o organo equivalente, qualunque membro del Collegio Sindacale o organo equivalente e i Dirigenti, sia della Società Contraente che delle sue controllate. A differenza dei paesi anglosassoni le polizze italiane coprono anche il Collegio Sindacale essendo i membri di tale organo societario solidalmente responsabili con gli Amministratori.

**Si rende necessaria la comunicazione in caso di cambiamento degli assicurati?** No, non essendo polizza nominativa.

**Possono essere previsti assicurati addizionali?** In automatico sono coperti anche tutti i dipendenti che possano essere considerati quali Amministratori di fatto. La valutazione che un dipendente possa essere considerato Amministratore di fatto spetta al Tribunale. Sempre in automatico sono coperti gli eredi, il legale rappresentante e il coniuge dell'Assicurato. Tramite specifica precisazione possono anche essere considerati assicurati addizionali tutti coloro che alle dipendenze della Società possono compiere errori di carattere manageriale.

**Chi sono i Terzi che possono avanzare una Richiesta di Risarcimento?** Tutti, a titolo esemplificativo: Società (comprese le controllate), singolo Socio e Terzi in genere (Clienti, Fornitori, Concorrenti, Curatore Fallimentare, Pubblica Amministrazione/Autorità Governative, Banche, etc.). In taluni casi tramite specifica esclusione non sono considerati Terzi gli stessi Assicurati.

**Perchè in polizza non compare la definizione di Terzo?** La decisione di non voler inserire nel testo di polizza la definizione di Terzo deriva dal fatto che si vuole attribuire al termine il concetto più ampio possibile.



**In che forma opera la polizza?** La polizza opera in una forma claims made, ovvero vengono coperte tutte le Richieste di Risarcimento danni presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza nei confronti degli Assicurati, per fatti non conosciuti alla data di decorrenza della polizza.

**Opera una franchigia?** La franchigia trova applicazione solo nel caso venga concessa territorialità estesa anche ad USA e Canada.

**Che territorialità può avere la polizza?** Le fattispecie applicabili sono tre: Europa, Mondo intero escluso Usa e Canada, Mondo intero

**La polizza ha retroattività illimitata?** Sì, la Richiesta di Risarcimento è accolta indipendentemente da quando è stato compiuto l'errore o l'infrazione agli obblighi di legge. In limitati casi la retroattività può essere però limitata ad una certa data tramite specifica precisazione.

**La polizza gode anche di una postuma?** Sì, in caso di mancato rinnovo del contratto e purchè non venga stipulata altra copertura simile, la Contraente ha la facoltà di attivare un periodo di osservazione da tre o cinque anni ad un premio addizionale prestabilito alla data di decorrenza della polizza. Tramite l'estensione ad Amministratori ritirati, viene comunque previsto in via automatica e senza alcun premio addizionale, sempre nel caso di mancato rinnovo della copertura, una postuma di 12 mesi a vantaggio degli Amministratori che durante il periodo di validità di polizza sono giunti a naturale scadenza del mandato o che si sono ritirati per motivi di pensionamento.

**Come opera la polizza durante il periodo di osservazione/postuma?** Durante il periodo di osservazione vengono coperte tutte le Richieste di Risarcimento danni presentate per la prima volta durante tale periodo di ultrattività nei confronti degli Assicurati, in relazione a errori, omissioni o violazioni agli obblighi di legge compiuti fino alla data di non rinnovo della polizza.

**Come opera la copertura della polizza per le Società Controllate?** La copertura è la medesima di quella fornita per gli Assicurati della Contraente.

**Rientrano in copertura Amministratori, Sindaci e Dirigenti di Società Controllate acquisite successivamente alla data di decorrenza della polizza?** La copertura di polizza viene estesa in via automatica anche alle nuove acquisizioni purchè non si tratti di Società con un totale attivo superiore al 30% del totale attivo della Società Contraente, di Società quotate in borsa, costituite in USA e Canada o con patrimonio netto negativo o in liquidazione. In assenza di automatismo rimane comunque valida la possibilità di inserimento delle nuove controllate previa valutazione dell'Assicuratore.

**La Contraente acquista una controllata in data 31/12/16. Quindi sono coperte tutte le richieste di risarcimento, attinenti agli assicurati della controllata, posteriori a questa data, giusto?** Sì, ma solo se l'atto illecito che ha scaturito la richiesta di risarcimento è avvenuto dopo la data di acquisizione.





---

**E per quanto riguarda le Società collegate/partecipate?** Amministratori nominati presso società collegate da parte della Società contraente possono essere coperti tramite l'inserimento di specifica estensione di garanzia ODL – Outside Director's Liability.

**Quali sono i parametri di valutazione, per definire massimale e premio di polizza?** Dimensioni in termini di totale attivo, patrimonio netto, indebitamento (soprattutto finanziario), fatturato, attività svolta ed esposizione in USA e Canada.

**In polizza sono coperte anche le cause di lavoro?** Tra le estensioni di garanzia viene concessa in via automatica anche l'estensione EPL Individual (Employment Practises Liability) che garantisce gli individui assicurati anche da richieste di risarcimento danni per violazioni di leggi in materia di lavoro subordinato. In merito a tale estensione nella definizione di Assicurati sono compresi anche tutti i dipendenti.

**E se la richiesta è avanzata nei confronti della Società?** Nell'ambito dell'EPL individual la Società non rientra in copertura dato che si tratta di estensione diretta a tutelare le persone fisiche assicurate. La società può comunque garantirsi per cause di lavoro tramite specifico ed autonomo prodotto assicurativo, EPLI – Employment Practises Liability Insurance.

**Nell'ambito della copertura assicurativa quali sono le esclusioni maggiori?** Non si copre il dolo, il rischio professionale, il rischio inquinamento anche se si anticipano i costi di difesa, contenziosi in corso o antecedenti alla data di decorrenza della polizza, danni a cose o a persone, sanzioni o multe.



---

## RESPONSABILITA' CIVILE DATORIALE

Un nuovo concetto assicurativo che aiuterà l'azienda a prevenire, gestire e contenere le emergenze correlate alle responsabilità derivanti dalla gestione dei rapporti di lavoro subordinato (EPLI) e a districarsi in un contesto giuridico articolato e sempre più in rapida evoluzione.

### **AMBITO DI OPERATIVITA'**

La copertura è basata su un'ampia formula "all risk" ed è prestata in relazione ad atti illeciti, reali o presunti, inerenti al rapporto di lavoro subordinato, quali ad esempio:

- Discriminazione, molestie, calunnia, mobbing
- Illegittima risoluzione del rapporto di lavoro o licenziamento illegittimo
- Privazione di opportunità di carriera
- Mancata promozione, demansionamento o cambiamento della situazione professionale

E ogni altro illecito inerente il rapporto di lavoro.

### **CHI USUFRUISCE DELLA COPERTURA**

Gli assicurati di tale copertura sono:

- La contraente e le sue controllate
- Qualsiasi dipendente, amministratore, dirigente della contraente e delle sue controllate, anche nell'esercizio delle rispettive funzioni di amministratori o dirigenti di Società collegate nelle quali tali persone rivestano l'incarico su specifica richiesta della contraente o di qualsiasi di una delle sue controllate
- Il coniuge o il partner di un dipendente, amministratore o dirigente
- L'esecutore testamentario o il curatore dei beni di una persona deceduta

### **CHE COSA NON E' INCLUSO NELLA COPERTURA**

- Lesioni personali/danni a cose
- Fatti o circostanze già noti e richieste di risarcimento pregresse
- Atti intenzionali
- Licenziamenti di massa
- Salario minimo, benefici per i dipendenti e prestazioni di vecchiaia

### **MASSIMALE**

Fino ad Euro 2,5 milioni disponibili immediatamente; massimali superiori concessi a richiesta.



---

## CRIME

### **Ampio oggetto dell'assicurazione:**

- Atto di Infedeltà di un Dipendente
- Atto di Infedeltà di un Dipendente che abbia danneggiato un Cliente
- Danno indiretto
- Atto Fraudolento di Terzi
- Distruzione fisica o scomparsa di Valuta o Valori
- Spese derivanti da un Danno coperto o da Sabotaggio Informatico

### **Fattispecie coperte:**

- Appropriazione Indebita
- Contraffazione di Valuta
- Falsificazione - Falsificazione di Strumenti di Pagamento
- Falsificazione di Vaglia Postali
- Frode Informatica
- Furto/Furto con scasso e/o rapina
- Trasferimento non autorizzato di fondi
- Truffa
- Uso indebito di carte di credito

### **Assicurati:**

- La Contraente e le Società direttamente ed indirettamente Controllate

### **Ampia definizione di Dipendenti:**

- Tutti i Dipendenti
- Studenti o stagisti
- Dipendenti cessati
- Membri del Consiglio di Amministrazione (incluso il Rappresentante Legale)

### **Territorialità:**

- Mondo Intero

### **Ambito temporale:**

- Tutti i Sinistri individuati tra la data di effetto e scadenza della Polizza
- Tutti i Sinistri individuati nel Periodo Addizionale di Individuazione del Sinistro
- Possibilità di pre datare la decorrenza della garanzia rispetto alla data di effetto determinando copertura retroattiva



## CYBER RISK

La polizza che copre la responsabilità civile verso terzi derivante di rischi informatici, dalla violazione della privacy, alla perdita dei dati di terzi e fino all'interruzione della propria attività, con una copertura a 360° gradi indipendentemente dalla dimensione e complessità di ogni azienda.

Perché proteggersi dal rischio informatico? Qualsiasi impresa o attività professionale è oggi strettamente dipendente dall'utilizzo di computer e dispositivi mobili nei quali vengono raccolti, trattati e gestiti dati personali di proprietà di terzi. In questo scenario, caratterizzato dall'altissima interazione fra tali dispositivi, il fenomeno dei crimini informatici ha trovato le condizioni ideali per crescere in modo esponenziale attaccando le attività imprenditoriali e professionali indipendentemente dal settore e dalla dimensione. Ciò espone le imprese e i professionisti al rischio di subire e provocare a terzi danni di natura informatica.

Secondo una recente ricerca di UNICRI, negli ultimi 12 mesi, l'80% delle PMI italiane ha registrato un blocco nei sistemi informatici che ha provocato per il 38% una perdita della produttività, per il 22% un decremento del fatturato e per il 36% ritardi nello sviluppo di un prodotto. Il tutto ha causato una perdita totale di ben 9 miliardi di dollari.

Nella copertura sono inclusi inoltre, tutti i costi di notifica, pubbliche relazioni, investigazione e recupero dei dati, ma soprattutto protegge l'impresa rispetto alla perdita di profitti conseguenti all'interruzione di attività, compresi i casi in cui il sistema informatico sia gestito da un fornitore.

Ambiti operativi della copertura:

- ⇒ Violazione dati personali
- ⇒ Violazione informazioni riservate di terzi
- ⇒ Violazione norme privacy
- ⇒ Violazione della rete aziendale
- ⇒ Violazione di copyright

Danni propri:

- ⇒ Business Interruption
- ⇒ Data Asset Loss
- ⇒ Cyber Extortion



---

## TUTELA LEGALE ATTIVITA'

La polizza copre anche le spese per il legale che il giudice o pretore deciderà di liquidare a favore della controparte nel caso di "sconfitta" nel processo civile, così come le spese del processo penale (ai sensi dell'art.488 1° comma C.P.P.). Oltre alle spese giudiziali, l'impresa si impegna anche la copertura, come detto, di quelle stragiudiziali e a fornire all'assicurato un avvocato.

L'assistenza legale è in genere prevista nelle polizze di Responsabilità Civile, nell'ambito di una somma pari a un quarto del massimale, anche se questa copertura non sempre è operante.

Non lo è quando non è riscontrabile la responsabilità da parte dell'assicurato, oppure quando il massimale risulta insufficiente o ancora quando la compagnia non ha interesse a continuare l'azione legale (ad esempio, quando il danneggiato è stato totalmente tacitato e quindi l'impresa di assicurazione non si fa più carico delle spese legali).

Il discorso vale a maggior ragione anche per le altre coperture di Responsabilità Civile, RC Auto compresa, nelle quali in determinate circostanze si possono manifestare pericolose lacune che, possono risultare pesanti nel caso di procedimento penale. Si pensi all'auto coinvolta in uno scontro frontale in cui muore un terzo. Nei confronti del terzo si aprirebbe un procedimento penale e l'assicurazione metterebbe a disposizione un avvocato. Supponiamo ora che la compagnia raggiunga un accordo per il risarcimento dei parenti della vittima. A questo punto l'impresa di assicurazione non avrà ovviamente più interesse a seguire il procedimento penale. Per cui le successive spese saranno completamente a carico dell'assicurato.

Inoltre, è vero che la polizza di Rc garantisce l'assistenza di un legale. Ma si tratta di un avvocato sconosciuto, che prende istruzioni dalla compagnia e che alla compagnia, in ultima analisi, risponde. Se si vuol essere più tranquilli e meglio garantiti, è opportuno farsi assistere da un avvocato di fiducia, che, se si dispone di una polizza giudiziaria, verrà poi pagato dalla società assicuratrice.

Sono numerosi i casi in cui le polizze di tutela giudiziaria per aziende garantiscono un'adeguata copertura. Queste polizze infatti rimborsano, tra l'altro, le spese legali e gli onorari per:

- ⇒ controversie connesse a conflitti di interesse o attività concorrenziali, nonché per azioni di responsabilità civile, in cui siano coinvolti manager, amministratori e sindaci di società;
- ⇒ difesa in sede penale del conducente in conseguenza della circolazione di veicoli a motore di proprietà dell'Ente.
- ⇒ difesa in procedimenti di responsabilità - patrimoniale, formale e contabile - determinata da colpa dell'Assicurato.
- ⇒ controversie che riguardano liberi professionisti e che sono relative all'esecuzione di lavori, alla conduzione di locali adibita studio, alla violazione del segreto professionale, ai rapporti di lavoro con dipendenti;
- ⇒ vertenze che riguardano commercianti e artigiani e che sono relative a controversie con fornitori e clienti, infortuni sul lavoro, lesioni a terzi, danni arrecati all'ambiente



## **TUTELA LEGALE PENALE**

- Spese per Perito di parte e C.T.U.
- Patteggiamento ex Art 444 c.p.p.
- Libera scelta del professionista anche al di fuori del circondario competente.
- Copertura per reati dolosi (imputazione per comportamento doloso - se la reclusione prevista é inferiore ad anni 10)
- Assistenza ai testimoni, se l'assicurato viene assunto quale teste in un procedimento
- Anticipo di una cauzione per evitare misure di restrizione della libertà personale all'estero
- Copertura automatica di nuove persone, senza sovrappremio per l'anno assicurativo in corso.

Inoltre la copertura prevede le seguenti personalizzazioni.

1. estensione a procedimenti penali derivanti da violazioni in materi fiscali e/o amministrativa;
2. Codice Tutela dei Dati Privati
3. Legge 626/94 ( salute e sicurezza sul posto di lavoro)
4. Legge 494/96 ( sicurezza e salute nei cantieri di lavoro)
5. Legge 155/ 97 ( igiene alimentare)
6. D.Lg. 231/2001 (Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche)

## **TUTELA LEGALE CIVILE AZIENDA**

- Recupero Danni
- Controversie materia di lavoro
- Difesa da Richieste di risarcimento danni
- Tutela Legale dell'immobile
- Controversie con Compagnie di Assicurazione per coperture assicurative quali Furto, Incendio

## **TUTELA LEGALE DANNI PATRIMONIALI**

Per resistere a richieste di risarcimento danni avanzate direttamente nei confronti dei Manager. (Responsabilità personale per danni arrecati a terzi e/o alla società stessa e/o ai soci ai sensi degli art. 2392 e segg. c.c.).

## **TUTELA LEGALE SICUREZZA PRODOTTI**

- La tutela legale per il ricorso amministrativo contro i provvedimenti della P.A.
- La tutela legale per la richiesta di risarcimento contro la P.A.

Il vantaggio della polizza è che copre tutte le spese in ogni fase del procedimento, incluse le spese del proprio avvocato e le spese legali di controparte.



---

## TRASPORTO MERCI

Le merci di una Azienda sono esposte, durante il trasporto, ad una casistica assai ampia di rischi, quali ad esempio:

- insufficiente attenzione da parte di chi effettua il trasferimento
- fatti colposi o dolosi
- cause di forza maggiore, ecc.

Per una efficace prevenzione, gli elementi essenziali da considerare sono l'imballo e il mezzo di trasporto, valutati in funzione del tipo di tragitto da intraprendere e delle caratteristiche dei beni viaggianti. Per l'azienda industriale si presenta, inoltre, l'opportunità di trasferire contrattualmente ogni responsabilità alla società di trasporto, la quale, invece, deve garantirsi con la copertura assicurativa.

La garanzia più completa esistente sul mercato è una garanzia "All Risks", che copre, oltre ai rischi dipendenti dal caso (naufragio, nubifragio, collisione, urto, incendio, ecc.) anche alcuni rischi derivanti da responsabilità umana, quali furto, mancata consegna, carico e scarico, cattivo stivaggio, ecc.. Nella polizza "All Risks", inoltre, la copertura assicurativa è valida dal magazzino del fornitore fino a quello del ricevitore ed il risarcimento del danno avviene integralmente, senza tenere conto di alcuna franchigia.

Per copertura assicurativa trasporti s'intende quindi un contratto che garantisca le merci contro eventuali danni o perdite che le stesse possano subire durante il periodo della loro movimentazione, dalla partenza sino a destino, comprese eventuali soste nel normale corso del viaggio.

Desideriamo ricordare che, prima dell'entrata in vigore della Legge 22.8.1985 n.450, il vettore era illimitatamente responsabile della perdita o avaria della merce trasportata nei limiti dell'art.1693 c.c.

Egli aveva inoltre l'onere di dimostrare il caso fortuito e la natura o i vizi delle cose stesse o del loro imballaggio o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

Con l'applicazione della Legge n. 450, il limite di risarcimento danni non viene più a coincidere con il prezzo corrente delle cose trasportate, ma è prestabilito dall'art.1 primo e secondo comma della nuova legge.

Nessuna responsabilità può essere imputata in caso di rapina, mentre in caso di furto, si deve comunque dimostrare l'inevitabilità dell'evento nonostante le misure prese.

Sistema assicurativo "ante legem".



Per il vettore, l'orientamento dominante della Cassazione è contrario al riconoscimento dell'efficacia della polizza danni a contraenza vettoriale ai fini della copertura della responsabilità civile.

Oggetto dell'assicurazione danni, infatti sono le cose trasportate e il vettore assicura contro i danni "per conto di chi spetta" merce non propria, quindi conclude un contratto nell'interesse di terzi ai quali solamente spetterà il diritto di chiedere all'assicuratore l'eventuale indennizzo.

Ne si può sostenere che quando la Compagnia rinuncia alla facoltà di rivalsa si viene ad assicurare la responsabilità civile del vettore (in merito la Cassazione ha evidenziato che da questa clausola "sorge soltanto il potere del vettore di respingere in eccezione la pretesa di rivalsa dell'Assicuratore, non un diritto del vettore stesso di agire nei confronti dell'Assicuratore se convenuto in giudizio dal danneggiato con l'azione risarcitoria").

Tra vettore e assicuratore si crea un rapporto di responsabilità civile "di fatto" e non di diritto.

Ciò è dimostrato dal fatto che il vettore chiamato in giudizio dal proprietario della merce danneggiata, non può chiedere di essere manlevato dall'assicurazione ex art.1917 c.c. perché non esiste tra le parti (vettore e assicuratore) un rapporto giuridico di responsabilità civile;

Per quanto riguarda, poi, il proprietario della merce, le polizze stipulate dal vettore "in nome e per conto di chi spetta" non tutelano a pieno chi ha commissionato il trasporto perché non tengono conto dell'effettivo valore delle merci trasportate, ma, come già affermato in premessa, si limitano a coprire forfettariamente il carico trasportato (massimali globalmente forfettari per automezzo o per sinistro).

Pertanto, la legge, limitando la R.C. Vettoriale, opera una distinzione tra il rischio del committente del servizio e il suo diretto interesse sulle merci, contribuendo così a chiarire ulteriormente la situazione e a mettere ordine in materia.

Di conseguenza le parti interessate, ora, ai fini della chiarezza dei rapporti assicurativi dovranno orientarsi su coperture separate:

- 1) autotrasportatori, contratto R.C. ex art. 1693 c.c. e nei limiti della legge n.450;
  - 2) utenza industriale e commerciale, polizza danni merci a pieno rischio;
- forma mista R.C. e polizza danni "per conto" a contraenza vettoriale su fatturato dei committenti o per singolo viaggio





---

## CREDITI COMMERCIALI

Una corretta gestione aziendale non può prescindere da una attenta politica del fatturato a credito in un contesto economico, in cui i pagamenti degli acquirenti vengono effettuati prevalentemente con dilazioni.

La realtà imprenditoriale italiana è infatti caratterizzata da una diffusa presenza di imprese medio/piccole, tese a espandersi in termini di dimensione e a incrementare la penetrazione nei mercati esteri: l'assicurazione dei crediti spesso consente di superare in modo non traumatico disavventure commerciali che potrebbero avere conseguenze devastanti sul conto economico.

Indipendentemente dalle dimensioni, il fatturato a credito di un'azienda è inevitabilmente esposto al rischio di insolvenza degli acquirenti i quali potrebbero, alle scadenze, a causa di un deterioramento delle proprie condizioni economiche, trovarsi nell'impossibilità di far fronte ai propri impegni. Ciò spesso può minare la sopravvivenza di un'impresa, posto che di fronte all'insolvenza del cliente non solo viene meno il margine di profitto atteso, ma anche i costi sostenuti per approntare la fornitura sono destinati a non trovare copertura. Appare allora evidente come tali eventi negativi potrebbero essere utilmente evitati, neutralizzati o attutiti disponendo di un soggetto che, dall'esterno, può intervenire per valutare preventivamente la solvibilità del debitore, per l'assistenza al recupero del credito ed, eventualmente, per coprire le perdite.

I vantaggi che l'impresa ottiene con il ricorso all'assicurazione dei propri crediti commerciali sono molteplici; vediamo i principali:

⇒ **LA RIDUZIONE DEL CREDIT RISK**, PARTICOLARMENTE IMPORTANTE QUANDO SI OPERA:

- in presenza di forti sintomi di recessione;
- in fase di cambiamenti continui e di evoluzioni incerte;
- su nuovi mercati;

*con un contratto assicurativo che garantisce:*

- l'uso di molteplici fonti per il monitoraggio della clientela;
- l'analisi periodicamente aggiornata della valenza patrimoniale, economica e finanziaria dei propri clienti;
- un servizio legale specializzato e capillare per il recupero del credito;
- il rimborso delle eventuali spese legali sostenute per il recupero del credito;
- l'indennizzo della perdita subita.

⇒ **LA MAGGIORE AGGRESSIVITÀ COMMERCIALE**, DOVUTA:

- a regole di vendita che prescindono dalle posizioni, talvolta contrastanti, del settore commerciale e del settore amministrativo dell'impresa;
- a condizioni di pagamento sicuramente competitive anche rispetto alla più agguerrita concorrenza internazionale (dilazione, non ricorso a garanzie);



- a una conoscenza ampia e approfondita, basata sulle valutazioni della Compagnia assicuratrice, anche dei mercati più difficili e della nuova clientela.
- al risparmio fiscale, grazie alla detraibilità del costo della polizza (Italia ed estero).
- all'accesso al credito finanziario facilitato, in quanto le principali compagnie consentono di cedere agli Istituti di credito i diritti di polizza.
- all'accesso al credito fornitore, semplificato dalla accresciuta stabilità patrimoniale derivante dalla garanzia assicurativa sulla posta "clienti".
- all'ottimizzazione (nell'area controllo del credito) dei costi amministrativi e delle spese di gestione, in termini di risorse umane e costi vivi, grazie al pacchetto di servizi offerto dalla polizza (valutazione e monitoraggio clientela, assistenza legale e recupero crediti).

L'assicuratore del credito si assume dunque l'onere della copertura del rischio e percepisce, come controprestazione, un premio che, accumulato, costituisce la base per il risarcimento dei sinistri. Per crediti di piccole entità è possibile applicare una copertura "globale" evitando, in tal modo, di dover procedere all'affidamento e all'approvazione in ogni singola vendita.

Nella raccolta e valutazione delle informazioni e nel vagliare i crediti si crea un "SERVICE" al fornitore giacché questi, in mancanza dell'esame tecnico svolto dall'assicuratore, sarebbe costretto ad effettuare lo stesso esame per proprio conto senza la competenza e la oculatezza di chi per quel rischio è disposto a impegnarsi. L'attenzione sull'importanza del "SERVICE" sopraddetto che consiste nell'esame del credito e nella sorveglianza dello stesso sta nello scambio delle esperienze tra assicuratore e assicurato e nel risparmio derivante dal fatto che sia l'assicuratore a compiere l'esame dei crediti. Questi lo fa non solo per un singolo creditore, ma anche in funzione delle potenziali richieste che, non è escluso, possano pervenire da altri.

Bisogna, inoltre, mettere in evidenza gli sviluppi derivanti dalla consulenza, nei confronti dell'assicurato, in tema di escussione dei crediti, soprattutto per quelli già in sofferenza, sia all'interno che all'estero e l'importanza che assume una tale collaborazione.

Tale sistema operativo comporta:

- la possibilità per l'imprenditore di evitare immobilizzi prolungati e la distruzione del capitale di giro;
- l'eliminazione dell'assillo dei crediti che favorisce l'imprenditore nel dedicare le sue energie alla conquista di nuovi mercati;
- un servizio di informazioni commerciali e sull'andamento economico dei debitori che le Compagnie di assicurazione mettono a disposizione della clientela per impedire di vendere ad acquirenti in precarie situazioni economiche oppure di essere colti di sorpresa nella sussistenza di eventi negativi;
- l'assistenza legale nel recupero dei crediti sia all'interno che all'esportazione.

La copertura dei crediti pone l'Azienda assicurata in condizioni di programmare con maggiore precisione e sicurezza i propri piani finanziari per cui l'assicurazione viene stipulata prevalentemente per neutralizzare il cosiddetto rischio congiunturale.



## INFORTUNI CUMULATIVA

La protezione assicurativa del personale dipendente va considerata sotto due aspetti:

- ❑ quello di garantire il datore di lavoro da eventuali rivalse da parte di dipendenti o eredi per eventi dei quali è responsabile o potrebbe esserlo (infortunio per causa diretta o indiretta di lavoro);
- ❑ quello di offrire ai propri dipendenti i cosiddetti "atti di liberalità" e sotto tale aspetto rientrano le assicurazioni di particolare rilievo che possono essere stipulate dal datore di lavoro per i dirigenti o dipendenti di particolare livello con ruoli chiave, detti anche premi di incentivazione o di fedeltà;

Queste garanzie, nel loro insieme, costituiscono un vero e proprio programma previdenziale privato che può integrare, in varia misura, le prestazioni del nostro sistema pubblico.

Gli strumenti assicurativi disponibili sul nostro mercato consentono di approntare delle polizze sufficientemente articolate e capaci di rispondere in modo efficace alle diverse.

Il mercato assicurativo prevede alcune forme di polizze variamente combinabili:

- Nominativa od anonima;
- A capitali fissi o sui multipli delle retribuzioni annue lorde erogate (nell'annualità assicurativa).

La formula anonima con capitali multipli delle retribuzioni erogate è senza dubbio la più consigliabile, sia per semplicità di gestione, sia perché permette la parziale posticipazione del premio regolato più un consuntivo (con ovvii vantaggi finanziari per l'Assicurato). Essa consente inoltre un automatico adeguamento del capitale assicurato in caso di aumento della retribuzione.

Le Condizioni Generali di Assicurazione per le polizze Infortuni più diffuse sul mercato, prevedono esclusioni e limitazioni dei rischi garantiti, che inficiano notevolmente l'efficacia della garanzia. E' pertanto opportuno derogare (con apposite clausole) queste limitazioni, secondo uno schema base di copertura minima e sulle specifiche necessità dell'Azienda.

Inoltre riteniamo assolutamente necessario sconsigliare la gestione di coperture Infortuni caratterizzata da:

- ❑ molteplici polizze poliennali in corso per il medesimo rischio;
- ❑ scadenze di premio diverse per singoli contratti;
- ❑ contratti con condizioni economiche, normative e garanzie diverse fra loro;
- ❑ condizioni normative non allineate con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria;

Ricordiamo che là dove dovessero essere riscontrate differenze fra le coperture assicurative e quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, l'Azienda risponderà in proprio delle differenze rilevate.



## INFORTUNI CONDUCENTI

Molte aziende hanno in corso polizze cumulative per gli infortuni riguardanti i conducenti delle vetture del proprio parco auto.

Fatta eccezione per i pochi casi in cui la polizza è stata concepita come un fringe benefit, concesso o contrattato con i dipendenti stessi, queste polizze infortuni vengono stipulate allo scopo di mettere a disposizione dell'Azienda contraente, in caso di infortunio del dipendente alla guida dell'automezzo, un indennizzo col quale l'azienda datrice di lavoro può far fronte ad eventuale richieste di risarcimento da parte dell'infortunato (o suoi aventi diritto) nei casi in cui dell'infortunio risulti civilmente responsabile l'azienda.

A differenza della polizza R.C.O. (che interviene solo dopo la sentenza penale di condanna del responsabile dell'infortunio), la polizza infortuni consente di erogare l'indennizzo in tempi assai brevi, comunque prima del processo penale. L'Azienda contraente, perciò, può offrire al dipendente infortunato l'indennità prevista dalla polizza infortuni, avendo in contropartita l'impegno di questo a testimoniare nel processo penale in senso favorevole al datore di lavoro. Allo scopo di poter mettere a disposizione dei nostri clienti uno strumento flessibile, il quale possa rispondere in modo adeguato alle loro esigenze, abbiamo predisposto una convenzione con una primaria Compagnia di assicurazione.

Per evitare possibili scoperture assicurative, legate alla movimentazione del parco autoveicoli dell'Azienda, abbiamo richiesto ed ottenuto che venga consegnato alla Compagnia l'elenco degli automezzi in fase di sottoscrizione del contratto. Saranno sufficienti solo semplici comunicazioni nel corso dell'annualità assicurativa, relativamente ad inclusioni/esclusioni. A fine annualità, verrà prevista regolazione del premio.



---

## EXPATRIATE CARE

Il prodotto è specificatamente studiato per i datori di lavoro e i loro dipendenti espatriati, garantendo assistenza sanitaria oltre a molteplici altri servizi come ad esempio l'Assistenza Legale o ancora la Responsabilità Civile verso terzi.

### **Caratteristiche**

- Rimborso spese mediche fino a 2.000.000 € annui;
- Contact Center Multilingue 24h al giorno, 365 giorni l'anno;
- Libera scelta della struttura sanitaria;
- Rimborso integrale della Camera Privata Standard;
- Network mondiale di ospedali a fatturazione diretta;
- Assistenza 24h al giorno, 365 giorni l'anno;
- Consulenza medica gratuita;
- Second Opinion e informazioni nazionali;
- Evacuazione politica;
- Responsabilità civile verso terzi;
- Assistenza legale.

### **Coperture opzionali**

- Cure Dentarie & Oculistiche
- Infortuni
- Beni Personali
- Viaggi di Piacere



## TRASFERTE ESTERO PERSONALE DIPENDENTE

La polizza assicura i dipendenti delle aziende in missione durante un viaggio di lavoro all'estero garantendo una serie di servizi sia prima della partenza sia durante il viaggio.

### **Assicurazione Viaggi di Lavoro**

Il prodotto è stato studiato per offrire ai dipendenti delle aziende in viaggio di lavoro all'estero una soluzione a 360 gradi. Oltre alle tradizionali garanzie assicurative e alle coperture di emergenza medica sono stati introdotti nuovi servizi che preparano al viaggio e forniscono informazioni utili durante il soggiorno quali avvisi circa cambiamenti politici improvvisi, particolari condizioni climatiche avverse, oppure altri eventi che potrebbero compromettere il buon fine del vostro viaggio.

### **Caratteristiche del prodotto**

Servizi offerti prima della partenza

- Corsi on line per viaggiare sicuri (per ricevere on line informazioni su sicurezza personale, preparativi e arrivo, spostamenti, rischi sanitari, criminalità, ecc)
- Relazioni sul Paese di destinazione (per creare report personalizzati da stampare o inviare per posta elettronica)

Servizi durante il viaggio

- Emergenza medica ed assistenza viaggio in caso di necessità
- Servizio Emergenza Paese via mail (per ricevere alerts su ciascun paese durante il viaggio)

### **Le coperture assicurative**

La polizza offre le seguenti coperture assicurative:

- Spese Mediche e Assistenza Sanitaria
- Interruzione & Cancellazione del Viaggio di Lavoro
- Tutela dei Beni Personali e Aziendali
- Responsabilità Civile Verso Terzi
- Assistenza Legale
- Crisis Guard
- Infortuni
- Estensione Italia



---

## KEY MAN

Contratto di Assicurazione a vita intera in forma collettiva. La copertura del rischio è parte integrante della moderna gestione delle imprese. La polizza Key-Man risponde all'esigenza di coprire un rischio aziendale estremamente rilevante: per un'Azienda la perdita di una risorsa umana fondamentale ("Uomo Chiave " o "Key-Man"). Questo contratto intende tutelare la persona giuridica Contraente e Beneficiaria della prestazione dal danno derivante dalla perdita della figura professionale assicurata, che per competenza e capacità ricopre un ruolo di rilievo nell'Azienda Contraente, mediante la costituzione di un capitale che sarà disponibile al verificarsi dell'evento. Tale prestazione viene garantita senza limiti temporali.

Il contratto dovrà essere stipulato dall'azienda in qualità di contraente. L'azienda dovrà anche essere beneficiaria delle somme previste dalla polizza. La persona sarà il soggetto che svolge effettivamente un ruolo chiave all'interno della società. In questo modo l'importo del premio potrà figurare, ai sensi dell'art. 75 del DPR 22/12/1986, n. 917, tra le componenti negative del reddito e, quindi, essere un costo fisicamente deducibile. Infatti l'azienda, che stipula in questo modo la polizza vita, protegge se stessa contro il possibile danno al proprio "patrimonio" rappresentato dalla scomparsa di una risorsa chiave. Il premio, di conseguenza, risulta essere un costo inerente all'attività d'impresa al pari di quello di una polizza incendio sul fabbricato e sui macchinari o di responsabilità civile per gli automezzi aziendali.

Le somme liquidate all'Azienda, in caso di morte dell'assicurato, sono considerate, ai sensi dell'art.55 del TUIR, componenti positive del reddito. Si deve però considerare che il capitale liquidato, pur sottoposto a tassazione, rimane considerevole, a fronte di un esborso che negli anni precedenti è stato di importo limitato e interamente imputato come costo deducibile. Nel momento in cui l'Azienda non avesse più la necessità di coprire il rischio connesso alla perdita della risorsa umana, ha la facoltà di recedere dal contratto. Essendo il beneficiario una persona giuridica non godrà dell'esenzione fiscale per i capitali liquidati in caso di morte, prevista per le persone fisiche.

Anche le somme incassate a seguito della risoluzione del contratto sono considerate componenti positive del reddito, ai sensi dell'art.95 del TUIR, e pertanto soggette a tassazione. In ogni caso, l'Azienda posticipa il momento del pagamento delle imposte, beneficia della copertura assicurativa e non paga alla Compagnia delle somme a "fondo perduto".

Se il beneficiario della polizza è il Key Man, invece, i premi versati dalla Società saranno considerati "fringe benefit" per il Collaboratore. Tuttavia in questo caso le somme erogate dalla Compagnia Assicurativa subiscono un trattamento fiscale di favore:

1. esenti da Irpef in caso di morte dell'assicurato;



2. soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% della differenza tra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati al netto della componente indicata dalla società per la copertura del rischio

Le soluzioni possibili sono due: le polizze Temporanea Caso Morte o Vita Intera.

- Temporanea Caso Morte: offre un miglior rapporto prezzo prestazione: con premi modesti è possibile assicurare cifre importanti, soprattutto in presenza di soggetti giovani. E possibile tuttavia assicurarsi per un numero limitato di anni. Sovente, tuttavia, la garanzia serve per un periodo più lungo e, quindi, sarà necessario stipulare nuove polizze. Ciò non è sempre possibile perché il naturale invecchiamento del soggetto assicurato e l'eventuale peggioramento del suo stato di salute possono ostacolare il rinnovo delle garanzie.
- Vita Intera: a parità di capitale, comporta, di norma, un costo più elevato rispetto alla Temporanea. In compenso il contratto resta in vigore tutta la vita del soggetto assicurato e, soprattutto, non sono previsti aggravii di costi a seguito di modificazioni del suo stato di salute. Inoltre, si può agevolmente attenuare il costo di una polizza Vita Intera stipulando contratti con una durata di pagamento dei premi prolungato nel tempo.





## TRATTAMENTO FINE MANDATO AMMINISTRATORI

Uno strumento spesso utilizzato dalle Società di persone o di capitali e richiesto contrattualmente da parte di chi è investito della carica di Amministratore è l'indennità di cessazione della carica o trattamento di fine mandato, comunemente abbreviato con la sigla TFM. Da un punto di vista concettuale si tratta di uno strumento simile al TFR dei lavoratori dipendenti, ma sul piano normativa e gestionale ha caratteristiche, fini e disciplina completamente autonomi.

L'istituto in esame si rivolge in particolare ai soggetti che partecipano alla conduzione aziendale con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella veste di amministratori, sindaci e/o consulenti aziendali, come previsto dall'art. 49, comma 2, lettera a), del DPR 22.12.1986 n.917. Il TFM in base alla normativa in vigore consente alcuni vantaggi fiscali immediati sia per la Società che per lo stesso Amministratore.

### **VANTAGGI PER LA SOCIETÀ**

- La Società ha la possibilità di corrispondere a collaboratori diversi dai propri dipendenti un trattamento a carattere previdenziale che può incidere nel rapporto contrattuale.
- La Società ha la possibilità di portare a costi, in termini di quote deducibili integralmente dal reddito di impresa, gli accantonamenti operati ogni anno ai sensi dell'art. 70, comma 3, del DPR 22.12.1986 n.917. Unica condizione richiesta dalla legge per la deducibilità è che il diritto all'indennità sia previsto contrattualmente nello statuto o dall'assemblea in osservanza a quanto disposto dall'art. 2389 c.c.. Detti accantonamenti non sono invece deducibili, sotto il profilo IRAP, ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera c), numero 3) del Decreto Legislativo n. 446/97. Il contributo previdenziale previsto dall'art.2 della legge 8.8.1995 n.335 verrà corrisposto solo alla cessazione del rapporto. Per il combinato disposto dell'art. 2, con un 26 e seguenti, Legge n.335/95 e dell'art. 59, comma 16, Legge n. 449/97, l'aliquota del contributo previdenziale da applicare ai compensi erogati all'Amministratore ammonta al 10% nel caso in cui lo stesso sia già iscritto ad un fondo previdenziale obbligatorio o sia già titolare di pensione ed al 12% negli altri casi.

### **VANTAGGI PER L'AMMINISTRATORE**

- Gli accantonamenti di quote TFM operati dalla Società non costituiscono retribuzione ordinaria o "fringe benefit" per l'Amministratore, ma redditi soggetti a tassazione separata, al momento della corresponsione, se vengono rispettate le condizioni previste dalla legge di seguito indicate. Di conseguenza, l'aliquota IRPEF applicabile sarà inferiore all'aliquota marginale che il reddito dell'Amministratore scontrerebbe in caso di compenso ordinario comprensivo, naturalmente, anche di tali accantonamenti.
- Corollario all'indeducibilità degli accantonamenti è l'esclusione dall'IRAP dei compensi riconosciuti a fronte delle prestazioni di collaborazione coordinata continuativa, ivi compresi, quindi, i compensi erogati agli Amministratori.



- L'Amministratore dovrà indicare l'importo del trattamento di fine mandato, quale risulta iscritto nello Stato Patrimoniale della Società e corrispondente alla somma degli accantonamenti, nella propria dichiarazione dei redditi nel quadro previsto per i redditi soggetti a tassazione separata. Il legislatore concede tale beneficio nel rispetto delle condizioni di cui all'art.16, comma 1, lettera c), del DPR 22.12.1986 n. 917.

### **Utilizzo di soluzione assicurativa**

Il contratto assicurativo, a differenza di altre forme di accantonamento, consente di fare alcune considerazioni peculiari su tale tipo di investimento. A seguito della emissione di una polizza vita, ove Contraente è la Società ed Assicurato e Beneficiario è l'Amministratore, si ha un immediato vantaggio in quanto le somme corrisposte dalla Compagnia di Assicurazione, risultano essere impignorabili ed inalienabili ex art. 1923 c.c., oltre ad avere la certezza del compenso accantonato e del rendimento acquisito e consolidato ogni anno in polizza; Inoltre, in caso di premorienza dell'Amministratore, non verrà applicata alcuna ritenuta (ex art. 34, comma 7, del DPR 29.09.73 n. 601). Gli eredi dell'Amministratore denunceranno l'importo del trattamento di fine mandato, corrispondente alla somma degli accantonamenti operati dalla Società, in sede di dichiarazione dei redditi nel quadro previsto per i redditi soggetti a tassazione separata.

L'imposta applicabile sarà determinata dall'Ufficio Imposte successivamente in base all'aliquota media dei loro redditi percepiti nel biennio antecedente l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione dell'indennità. L'eccedenza tra quanto liquidato dalla Compagnia e quanto dovuto dalla Società a titolo di TFM non entrerà a far parte dell'asse ereditario.

Una particolare attenzione si deve porre a proposito dell'atto di liquidazione affinché Beneficiario della prestazione risulti sempre l'Amministratore che, in quanto persona fisica, avrà applicata la ritenuta a titolo di imposta. Se quindi l'Amministratore è Beneficiario a scadenza, sarà opportuno che la durata della polizza coincida con il mandato dell'Amministratore.

- ⊗ Se invece, a seguito di cessazione dell'Amministratore, la Società è costretta ad interrompere il piano assicurativo e percepisce, in quanto avente diritto al valore di riscatto, l'importo maturato in polizza, la ritenuta applicata sulle plusvalenze realizzate sarà d'acconto (ex art.3, comma 113, Legge 28.12.1995 n. 549) con inevitabile conguaglio da parte della Società in sede di dichiarazione dei redditi. E' chiaro che gli accantonamenti per costituire una indennità di fine mandato possono essere gestiti anche in forme diverse dal risparmio assicurativo; la Società potrebbe decidere di non sottrarre alla gestione, delle disponibilità finanziarie, effettuando in tal modo una sorta di autofinanziamento, o ricorrendo ad investimenti alternativi quali titoli di stato, obbligazioni od altri titoli.



---

## WELFARE AZIENDALE

Con i Flexible Benefits, i dipendenti hanno la possibilità di scegliere i benefits più allineati alle proprie esigenze: salute, benessere, pensione, educazione, viaggi, mobilità.

Migliorare il clima aziendale, ottimizzando i costi.

La scelta di implementare un unico piano benefit, sebbene differenziato per categoria contrattuale e disegnato tenendo in considerazione le esigenze medie dei dipendenti, è ancora una prassi comune nelle aziende italiane. Tale approccio non riesce evidentemente a soddisfare le necessità dell'intera collettività, i cui bisogni variano in funzione di elementi quali lo status familiare, la presenza di figli in età scolare e/o di genitori anziani, la prossimità al pensionamento, ecc. Questa problematica, unitamente alla necessità di contenere, controllare e ottimizzare i costi, nonché di mitigare la perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni dei lavoratori, sta indirizzando le aziende verso soluzioni alternative di *compensation*, tra cui i benefits flessibili.

I *Flexible Benefits* consistono nell'assegnazione di un budget di spesa, con il quale ogni dipendente può comporre liberamente il pacchetto di benefit che più rispecchia le proprie necessità, minimizzando l'impatto fiscale e contributivo a carico del singolo e dell'azienda. La nostra attività di consulenza è finalizzata a supportare le aziende in tutti gli *step* necessari per la creazione e la gestione di un programma di Flexible Benefits.

MEDIASS SpA è in grado di supportare le Aziende nella realizzazione di un programma di *Flexible Benefits* durante le fasi di:

- Analisi e valutazione del programma di benefit più idoneo;
- Studio del piano benefit già in essere e verifica delle possibilità di ottimizzazione fiscale e contributiva;
- Implementazione del piano di *Flexible Benefits* e definizione del paniere più idoneo a soddisfare i bisogni dei lavoratori;
- Selezione dei fornitori effettuata sulla base della comprovata professionalità ed esperienza e della qualità dei servizi offerti;
- Comunicazione ai dipendenti delle modalità di accesso e di utilizzo dei benefit a loro disposizione;
- Implementazione, organizzazione, amministrazione del piano;
- Gestione della piattaforma Web dedicata, grazie alla quale ogni singolo dipendente è in grado di comporre il proprio pacchetto di benefit in maniera autonoma e consapevole, nel rispetto del budget di spesa predeterminato dall'azienda.



Mediass Spa, grazie all'ausilio di specialisti del settore, fornisce una piattaforma web per consentire la scelta dei benefit, interfacciarsi con i fornitori e supportare l'amministrazione dell'azienda nella gestione del piano Benefit. Attraverso un portale dedicato, ogni singolo dipendente è in grado di comporre il proprio pacchetto di benefit in maniera autonoma e consapevole, nel rispetto del budget di spesa predeterminato dall'azienda per la categoria di appartenenza.

A ciascun dipendente sono assegnati credenziali di accesso personali. La piattaforma, accessibile sia dall'ufficio che da casa, garantisce l'immediato riconoscimento dell'utente e dell'azienda cliente e permette di visualizzare il proprio budget flex ed i benefit a disposizione. Tramite la piattaforma Mediass Spa può gestire in modo automatico, per conto del cliente, gli ordini ai fornitori, dare assistenza ai dipendenti, produrre report per i clienti e supportare l'Amministrazione del Personale e la Contabilità. La piattaforma web è inoltre interamente personalizzabile con il "look and feel" dell'azienda cliente, per diventare un'interfaccia diretta tra l'azienda e i dipendenti ed un efficace strumento di comunicazione.

MEDIASS SpA può supportare le Aziende nello sviluppo di una strategia di comunicazione multimediale per garantire che i dipendenti siano a conoscenza e percepiscano positivamente i benefits a loro disposizione e, soprattutto, ne facciano uso.

Il piano di comunicazione Employee Benefits integrato può includere:

- Manuali *user-friendly* per guidare passo dopo passo i dipendenti nella scelta dei propri benefit sul portale;
- Newsletter periodiche per evidenziare novità o altri aspetti del programma benefit in corso;
- Organizzazione di sessioni formative sulla piattaforma, con possibilità di realizzare del materiale correlato per promuovere l'evento e/o da utilizzare durante lo stesso;
- Help desk dedicato per rispondere a dubbi e richieste di informazioni da parte di tutto il personale aziendale;
- Brochure e opuscoli stampati, professionali e di alta qualità, sempre adattati al vostro stile e alla vostra *brand identity*.

MEDIASS SpA è sempre alla ricerca di nuovi partners per la proposta di servizi di qualità ai propri clienti: centri diagnostici, circoli sportivi, centri benessere, palestre, cinema, teatri, musei ed istituzioni culturali, buoni spesa. Per MEDIASS SpA è fondamentale continuare a migliorare la capillarità e la varietà dei servizi offerti alla platea sempre più numerosa di clienti che hanno scelto di usufruire della nostra consulenza per attivare un piano welfare.

Entrare a far parte della Partnership Programme di MEDIASS SpA significa avere l'opportunità di offrire i propri servizi a migliaia di dipendenti delle più grandi aziende italiane, attraverso la vetrina virtuale dei portali web che Mediass Spa sviluppa per i suoi clienti.